Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 9 del 13 gennaio 1999 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 13 gennaio 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

N. 10

BANCA D'ITALIA

150° Aggiornamento del 31 dicembre 1998 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988. Nuove istruzioni di vigilanza in materia di requisiti di professionalità e onorabilità degli esponenti delle banche e delle società finanziarie capogruppo, partecipazioni al capitale delle banche e delle società finanziarie capogruppo e di autorizzazione all'attività bancaria.

SOMMARIO

BANCA D'ITALIA

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

BANCA D'ITALIA

150° Aggiornamento del 31 dicembre 1998 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988. Nuove istruzioni di vigilanza in materia di requisiti di professionalità e onorabilità degli esponenti delle banche e delle società finanziarie capogruppo, partecipazioni al capitale delle banche e delle società finanziarie capogruppo e di autorizzazione all'attività bancaria.

1 Requisiti di professionalità e onorabilità degli esponenti delle banche e delle società finanziarie capogruppo

Con il decreto 18 marzo 1998, n. 161, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha emanato il Regolamento in materia di requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali di banche, in attuazione dell'art. 26 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominato "T.U."). Le nuove disposizioni sostituiscono la disciplina contenuta nel d.p.r 350/85. Risulta inoltre abrogata la delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 30 luglio 1993.

Il Regolamento conferma sostanzialmente le scelte a suo tempo effettuate dal d.p.r. 350/85.

Per quanto concerne i requisiti di professionalità, le novità principali riguardano l'amministratore delegato, che viene equiparato al direttore generale, e il presidente del consiglio di amministrazione, per il quale viene richiesta una esperienza di più lunga durata rispetto agli altri consiglieri. Inoltre, per il direttore generale, per l'amministratore delegato e per il presidente, il consiglio di amministrazione deve motivare le scelte effettuate sulla base della qualità delle esperienze pregresse in relazione alle specifiche esigenze gestionali della banca.

In conformità alla direttiva 86/635/CEE, il Regolamento prevede che i soggetti competenti al controllo dei conti nelle banche siano iscritti nel registro dei revisori legali dei conti. Le banche di credito cooperativo sono tenute ad adeguarsi alla nuova disciplina entro un anno.

In materia di onorabilità, fra le cause di perdita dei requisiti è stata inclusa la fattispecie del c.d. patteggiamento, ossia l'applicazione, per i reati specificamente indicati, di una pena "su richiesta delle parti", purché superiore a un anno di detenzione.

La sospensione dalle cariche è stabilita per le condanne non definitive, per l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza, per i casi di esponenti

aziendali sottoposti a misure cautelari di tipo personale. Sul piano procedurale, a tutela delle esigenze di funzionalità degli organi sociali, il Regolamento prevede che il consiglio di amministrazione ponga l'eventuale revoca dell'esponente all'ordine del giorno della prima assemblea dei soci successiva al verificarsi della causa di sospensione; per il direttore generale la sospensione non può durare oltre quarantacinque giorni.

Al fine di recepire tali previsioni nelle istruzioni di vigilanza, sono state predisposte nuove disposizioni in materia di "requisiti di professionalità e onorabilità degli esponenti delle banche e delle società finanziarie capogruppo" Tali disposizioni riportano il testo integrale del Regolamento. Le norme riguardanti la procedura sono modificate in relazione ai termini per la verifica da parte del consiglio di amministrazione dei requisiti dei nuovi esponenti, in attuazione di quanto previsto dall'art. 26 del T.U. Viene previsto, inoltre, che gli esponenti aziendali, nell'ambito del rapporto fiduciario esistente con l'ente di appartenenza, informino il consiglio di amministrazione sui provvedimenti di rinvio a giudizio nei loro confronti per una delle fattispecie di reato considerata dal Regolamento. Il consiglio di amministrazione ne dà riservata informativa alla Banca d'Italia.

2. Partecipazioni al capitale delle banche e delle società finanziarie capogruppo

Con il decreto 18 marzo 1998, n. 144, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha emanato il Regolamento in materia di requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale sociale delle banche, in attuazione dell'art. 25 del T.U.

Il Regolamento innova rispetto al previgente regime soprattutto per due aspetti: la soglia rilevante ai fini della sussistenza dei requisiti, innalzata dal 2% al 5% del capitale della banca, e l'ampliamento delle ipotesi di reato che determinano la perdita dei requisiti medesimi. Anche per i partecipanti al capitale, inoltre, viene attribuita rilevanza all'applicazione, per i reati previsti, di una pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento).

Il Regolamento precisa, inoltre, che l'esame della sussistenza dei requisiti di onorabilità in capo ai soci rilevanti non esaurisce i controlli sulle pendenze e sui procedimenti penali dei soci che la Banca d'Italia effettua in sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, al fine di garantire la sana e prudente gestione della banca.

Tali disposizioni vengono ora recepite nel nuovo capitolo in materia di "partecipazioni al capitale delle banche e delle società finanziarie capogruppo", nel quale sono stati, nell'occasione, effettuati taluni interventi per tener conto di esigenze emerse nei cinque anni di vigenza della normativa.

In particolare, per i soggetti autorizzati all'acquisto di partecipazioni, viene introdotto un obbligo di comunicazione ex post delle operazioni ed è

eliminato il dovere di sottoscrizione dei c.d. "protocolli di autonomia", non più previsti dalla normativa bancaria; viene, comunque, stabilito che la Banca d'Italia possa richiedere la sottoscrizione di dichiarazioni di impegno da parte dei partecipanti, nei casi in cui sussistano specifiche esigenze di tutela della sana e prudente gestione.

Vengono, infine, recepite nelle istruzioni di vigilanza le disposizioni sulle modalità di comunicazione degli accordi di voto ai sensi dell'art. 20 T.U. e sulle segnalazioni delle banche in materia di assetti proprietari, emanate dalla Banca d'Italia nel maggio del 1998.

3. Autorizzazione all'attività bancaria

L'esperienza maturata nei cinque anni di applicazione della normativa, la riscontrata fragilità delle banche neocostituite, in particolare di quelle di piccole dimensioni, nonché l'evoluzione dell'ordinamento interno e internazionale, hanno posto l'esigenza di una revisione delle istruzioni di vigilanza in materia di "autorizzazione all'attività bancaria"

In tale ambito, il capitale minimo delle banche di credito cooperativo viene elevato dagli attuali 2 miliardi di lire a 2 milioni di euro (circa 4 miliardi di lire), a partire dal 1° gennaio 1999. La previsione di un capitale minimo più elevato è funzionale alla selezione delle iniziative potenzialmente in grado di garantire nel tempo un esercizio dell'attività bancaria ispirato a canoni di sana e prudente gestione, in contesti di mercato caratterizzati da sempre più elevati livelli di competitività. Nella circostanza, viene altresi' fissato in 6,3 milioni di euro il capitale minimo iniziale delle banche diverse dalle BCC, a decorrere dalla medesima data del 1° gennaio 1999, confermando, nella sostanza, l'attuale ammontare di 12,5 miliardi di lire.

In attuazione della Direttiva 95/26/CE, tra le condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione è richiesto l'insediamento nel territorio della Repubblica italiana sia della sede legale che della direzione generale del nuovo organismo bancario.

Viene, inoltre, razionalizzata la procedura per il rilascio dell'autorizzazione, prevedendo una puntuale distinzione tra i momenti concernenti: a) la domanda di autorizzazione; b) l'istruttoria della Banca d'Italia; c) il rilascio dell'autorizzazione, l'iscrizione all'albo e gli altri adempimenti; d) la decadenza dell'autorizzazione.

Si sottolinea l'opportunità che i promotori, prima della formale presentazione della domanda, informino la Banca d'Italia dell'iniziativa, anche al fine di acquisire le indicazioni necessarie per dar corso ai progetti di costituzione. Viene, inoltre, ampliato il contenuto del programma di attività iniziale con la richiesta di ulteriori elementi informativi che consentano di valutare la capacità

della banca di mantenersi in condizioni di equilibrio economico nella delicata fase di avvio dell'attività.

Infine, la disciplina dei requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale è stata adeguata alle disposizioni dei Regolamenti ministeriali del 18 marzo 1998.

* * *

Alle iniziative di costituzione di banche di credito cooperativo presentate alla Banca d'Italia prima del 1° gennaio 1999 si applica la preesistente soglia minima, fermo restando l'obbligo di adeguarsi al nuovo limite entro il 31 dicembre 2001

Analogamente, le banche di credito cooperativo già autorizzate che alla data del 31 dicembre p.v. detengano un patrimonio di vigilanza inferiore a detto limite, possono proseguire la loro attività purché si adeguino al medesimo entro il 31 dicembre 2001.

Per motivate esigenze la Banca d'Italia potrà accordare un prolungamento, sino a un massimo di 2 anni, del periodo transitorio di adeguamento, purché l'azienda rispetti il requisito di adeguatezza patrimoniale complessivo.

* * *

Le allegate disposizioni danno luogo a una nuova versione dei capitoli IX, XLVII e "autorizzazione all'attività bancaria" delle Istruzioni di vigilanza — Parte riservata agli enti creditizi. Viene, inoltre, abrogato il capitolo VIII.

Data la rilevanza della materia, le nuove disposizioni saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL GOVERNATORE
A. Fazio

AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA (1)

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominato "T.U.") prevede che la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria. L'esercizio di tale attività è riservato alle banche.

Le presenti disposizioni disciplinano l'accesso di nuovi soggetti bancari al mercato; la possibilità di ingresso di nuove banche costituisce un presupposto per l'esplicarsi della concorrenza tra gli operatori.

È consentita l'entrata nel mercato del credito sia a nuove banche sia a società già esistenti che intendono svolgere l'attività bancaria, modificando il proprio oggetto sociale. In entrambi i casi è prevista l'autorizzazione della Banca d'Italia.

L'intervento della Banca d'Italia è finalizzato a verificare l'esistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione della banca. A tal fine, si richiede:

a) l'adozione della forma di società per azioni o di società cooperativa a responsabilità limitata;

b) l'esistenza di un capitale versato di ammontare non inferiore a 6,3 milioni di euro ovvero a 2 milioni di euro per le banche di credito cooperativo;

c) la presentazione di un programma di attività iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;

d) il possesso da parte dei partecipanti al capitale dei requisiti di onorabilità e degli altri presupposti soggettivi necessari per il rilascio dell'autorizzazione;

e) il possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di professionalità e di onorabilità.

È altresì richiesto l'insediamento della sede legale e della direzione generale della nuova banca nel territorio della Repubblica italiana.

La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni sopra indicate non risulti garantita la sana e prudente gestione.

Le iniziative di costituzione devono rispondere a disegni imprenditoriali che consentano ai nuovi soggetti di operare in modo efficiente. La Banca d'Italia può richiedere che la nuova banca adegui le linee di sviluppo risultanti dal programma di attività alle esigenze di vigilanza per quel che riguarda il rispetto sia degli obblighi informativi sia delle regole prudenziali.

---

(1) Capitolo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Per le società già esistenti che intendono entrare nel mercato bancario il programma di attività, oltre a descrivere le linee di sviluppo della nuova banca, contiene indicazioni sulla natura e sulla qualità delle attività precedentemente svolte, sull'articolazione territoriale e sulle soluzioni tecnico-organizzative che la società ha intenzione di adottare per adeguare il complesso aziendale al nuovo ambito operativo. La Banca d'Italia esamina il programma tenendo conto delle attività svolte e dei rischi assunti nella precedente gestione sociale e verifica che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa sia tale da assicurare sin dall'inizio il rispetto di tutte le regole di vigilanza bancaria.

Con riferimento allo statuto, la Banca d'Italia valuta che le previsioni in esso contenute siano tali da consentire l'ordinato svolgimento dell'attività della nuova banca.

La Banca d'Italia valuta la qualità dei partecipanti che intendono detenere, anche indirettamente, partecipazioni superiori al 5% o di controllo della banca, sulla base dei criteri generali che fanno riferimento alla correttezza nelle relazioni di affari e alla affidabilità della situazione finanziaria di questi soggetti.

Ai sensi dell'art. 96 del T.U., le banche aderiscono ad uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia.

2. Fonti normative

La materia è regolata dai seguenti articoli del T.U.

— art.14, che disciplina l'autorizzazione all'attività bancaria;

— art. 25, concernente i requisiti di onorabilità dei partecipanti;

— art. 26, concernente i requisiti di professionalità e onorabilità degli esponenti aziendali;

— art.159, che prevede il parere vincolante della Banca d'Italia nel caso in cui l'autorizzazione all'attività bancaria sia di competenza delle Regioni a statuto speciale;

e inoltre:

— dalla direttiva 77/780/CEE, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio;

— dalla direttiva 89/646/CEE, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE;

— dalla direttiva 95/26/CE, che, tra l'altro, apporta integrazioni a talune disposizioni della direttiva 77/780/CEE concernenti i criteri per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria;

— dalla delibera del CICR del 19 aprile 1993, che fissa i criteri cui la Banca d'Italia si attiene per autorizzare l'acquisizione di partecipazioni superiori al 5% o di controllo nel capitale di banche;

— dal Regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 144, recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale sociale delle banche e fissazione della soglia rilevante;

— dal Regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161, recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si intende per:

— *"esponenti aziendali"*, i membri del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale (sindaci effettivi e supplenti) e il direttore generale della banca ovvero i soggetti che ricoprono cariche equivalenti comunque denominate;
— *"filiazione di banca estera"*, la banca nazionale controllata anche indirettamente da una banca estera ovvero da soggetti, persone fisiche o giuridiche, che controllano la banca estera;
— *"partecipazione indiretta"*, ai sensi dell'art. 22 del T.U., la partecipazione al capitale di banche acquisita o comunque posseduta per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona;
— *"responsabili della succursale"*, i due principali esponenti della prima succursale in Italia di una banca extracomunitaria.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni sono indirizzate:

— ai soggetti, persone fisiche o giuridiche, che intendono promuovere iniziative per la costituzione di nuove banche in Italia;
— alle società già esistenti che intendono esercitare l'attività bancaria in Italia modificando l'oggetto sociale;
— alle banche extracomunitarie che intendono insediarsi in Italia con una prima succursale.

SEZIONE II

CAPITALE MINIMO

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria, l'ammontare minimo del capitale iniziale è stabilito in:

— 6,3 milioni di euro per le banche in forma di società per azioni e per le banche popolari (1);

— 2 milioni di euro per le banche di credito cooperativo (1).

I limiti indicati tengono conto, da un lato, dell'esigenza di non ostacolare l'accesso al mercato di nuovi operatori e, dall'altro, di assicurare adeguati mezzi finanziari alle banche nella fase d'inizio dell'attività.

La partecipazione di ciascun socio al capitale di una banca popolare non può superare lo 0,50 % del capitale sociale (2). Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a 2 euro (3) (4).

Ciascun socio di una banca di credito cooperativo può sottoscrivere capitale della banca fino a un ammontare massimo di 50.000 euro (5) (6). Il valore nominale di ciascuna azione deve essere compreso tra 25 euro e 500 euro (6) (7).

Nel caso in cui il capitale iniziale comprenda anche conferimenti in natura, detti conferimenti non possono eccedere i sette decimi dell'ammontare complessivo del capitale.

La Banca d'Italia, in relazione alla natura dei beni e dei crediti conferiti e alle esigenze di vigilanza, può richiedere anche l'applicazione della procedura prevista dalla Sez. VII, par. 3, del presente Capitolo, in materia di accertamento del patrimonio di società già esistenti che intendono svolgere l'attività bancaria.

---

(1) Fino al 31.12.2001, il capitale può essere espresso anche in lire. In questo caso, l'ammontare da versare è calcolato applicando il tasso ufficiale di conversione.

(2) Art. 30, comma 2, del T.U.

(3) Art. 29, comma 2, del T.U., così come modificato dall'art. 4, comma 2, lett. d), del d.lgs. 213/98.

(4) Nel caso in cui, fino al 31.12.2001, il capitale sociale sia espresso in lire, il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a lire cinquemila.

(5) Art. 34, comma 4, del T.U., così come modificato dall'art. 4, comma 2, lett. f), del d.lgs. 213/98.

(6) Nel caso in cui, fino al 31.12.2001, il capitale sociale sia espresso in lire, il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a lire cinquantamila né superiore a lire un milione e nessun socio può possedere azioni il cui valore complessivo superi 80 milioni di lire.

(7) Art. 33, comma 4, del T.U., così come modificato dall'art. 4, comma 2, lett. e), del d.lgs. 213/98.

SEZIONE III

PROGRAMMA DI ATTIVITÀ

Gli amministratori della banca predispongono un programma per l'attività iniziale del nuovo soggetto. Nel programma sono indicati:

a) i settori di intervento, le operazioni e i servizi che la banca intende svolgere nell'ambito delle attività indicate all'art. 1, comma 2, lett. f) del T.U.

In particolare, vanno specificate le aree economiche e territoriali di intervento e la tipologia di clientela cui la banca intende rivolgersi sia nell'attività di raccolta (mercato al dettaglio, all'ingrosso, interbancario, ecc.) sia in quella di impiego (finanziamento alle famiglie, alle imprese, ecc.);

b) la struttura tecnica, organizzativa e territoriale, nonché il sistema dei controlli interni che la banca intende adottare per conseguire gli obiettivi prefissati e raggiungere le caratteristiche dimensionali previste;

c) le caratteristiche del sistema informativo che la banca utilizzerà per tenere sotto controllo la propria situazione tecnica e per effettuare le segnalazioni di vigilanza.

Qualora la banca intenda offrire già nel periodo iniziale della sua attività prodotti finanziari innovativi, essa deve indicare nel programma le risorse umane e tecniche che sono destinate a tali settori.

Il programma di attività è accompagnato da una relazione tecnica contenente i bilanci previsionali dei primi tre esercizi da cui risultano in particolare:

— l'ammontare degli investimenti che la banca intende effettuare per impiantare la struttura tecnico-organizzativa e le relative coperture finanziarie;

— le dimensioni operative che la banca si propone di raggiungere;

— i risultati economici attesi.

Nel programma devono essere altresì forniti elementi in ordine alla capacità della banca di mantenersi in condizioni di equilibrio economico e di rispetto delle norme prudenziali nella delicata fase di avvio dell'attività.

La Banca d'Italia può richiedere interventi di modifica del programma, quando le linee di sviluppo in esso previste contrastino con la sana e prudente gestione.

La Banca d'Italia può altresì richiedere modifiche del programma e/o un adeguamento del capitale iniziale nei casi in cui quest'ultimo non risulti coerente con l'articolazione territoriale e le dimensioni operative, come risultanti dal programma stesso, ovvero con il rispetto, anche prospettico, dei requisiti prudenziali.

Sempre al fine di preservare la sana e prudente gestione, la Banca d'Italia, nel rilasciare l'autorizzazione, può fornire indicazioni alla banca perché quest'ultima conformi le previste linee di sviluppo della propria attività al rispetto delle regole prudenziali e alle esigenze informative di vigilanza.

SEZIONE IV

CONTROLLI SULL'ASSETTO PROPRIETARIO DELLA BANCA

1. Partecipazioni rilevanti (1)

I soggetti che detengono, anche indirettamente, partecipazioni in misura superiore al 5% o di controllo nel capitale di una banca devono possedere i requisiti di onorabilità, secondo quanto previsto dal Regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 144 del 18 marzo 1998 (2).

La Banca d'Italia, con l'obiettivo di tutelare la sana e prudente gestione, valuta, inoltre, la qualità di tali soggetti in termini di correttezza nelle relazioni di affari e affidabilità della situazione finanziaria, sulla base dei criteri fissati dalla delibera CICR del 19 aprile 1993. Possono, altresì, assumere rilievo gli eventuali legami di qualsiasi natura — anche familiari o associativi — tra partecipanti e altri soggetti che si trovino in situazioni tali da compromettere le condizioni sopra indicate.

In sede di rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria, la sussistenza dei requisiti indicati non preclude alla Banca d'Italia la possibilità di valutare ogni precedente penale o indagine penale a carico di coloro che partecipano al capitale della banca anche in misura non superiore al 5%.

La Banca d'Italia, nell'effettuare tali verifiche, utilizza le informazioni e i dati in suo possesso e può avvalersi di notizie riservate derivanti dalla collaborazione con altre autorità pubbliche o con autorità di vigilanza competenti negli Stati esteri interessati.

La Banca d'Italia può richiedere ai partecipanti specifiche dichiarazioni di impegno volte a tutelare la sana e prudente gestione della banca.

Nelle parti A.1 e A.2 dell'All. A del presente Capitolo è indicata la documentazione necessaria per valutare i requisiti di onorabilità e la qualità dei partecipanti al capitale (3).

Tale documentazione non è richiesta:

— alle banche nazionali o comunitarie;

— alle società capogruppo e alle componenti di gruppi bancari iscritti all'albo di cui all'art. 64 del T.U.,

— agli enti pubblici anche economici.

---

(1) Per la disciplina delle partecipazioni al capitale delle banche, cfr. Cap. XLVII delle presenti Istruzioni.

(2) Qualora il partecipante sia una persona giuridica, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti dagli amministratori e dal direttore, ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti.

(3) Resta ferma la facoltà della Banca d'Italia di richiedere ulteriori informazioni a integrazione della documentazione prodotta.

2. Limiti di detenibilità

Il T.U. stabilisce il divieto di autorizzazione per l'acquisizione di partecipazioni superiori al 15% del capitale delle banche (o comportanti il controllo di esse) da parte di soggetti che svolgono in misura rilevante attività di impresa in settori non bancari né finanziari.

In conformità ai criteri di cui alla delibera CICR del 19 aprile 1993, il divieto non si applica qualora il soggetto richiedente provi che le attività svolte direttamente, diverse da quelle bancarie e finanziarie, non eccedano il 15% del totale delle attività svolte direttamente. Per le attività finanziarie va fatto riferimento alle attività indicate nell'art. 1, comma 2, lett. f), nn. da 2 a 12, del T.U., ad esse è assimilata l'attività assicurativa.

Se il soggetto richiedente abbia partecipazioni, anche indirette, di controllo in altre società, deve essere rispettata la condizione che la somma degli attivi di bilancio delle società non bancarie e non finanziarie controllate non ecceda il 15% del totale dell'attivo d'impresa del soggetto medesimo e di tutte le società da esso controllate.

La documentazione da produrre e lo schema da compilare per la verifica della condizione sopra indicata sono riportati, rispettivamente, nella parte A.3 dell'All. A e nell'All. B del presente Capitolo.

La documentazione di cui alla parte A.3 non è richiesta:

— alle banche nazionali o comunitarie;
— alle società capogruppo e alle componenti di gruppi bancari iscritti all'albo di cui all'art. 64 del T.U.,
— agli enti pubblici anche economici.

3. Strutture di gruppo

Nel caso in cui la nuova banca entri a far parte di un gruppo bancario, ovvero si determini la costituzione di un gruppo bancario, la Banca d'Italia valuta la compatibilità dell'assetto del gruppo con la disciplina di vigilanza dei gruppi bancari (cfr Cap. XLII delle presenti Istruzioni).

Qualora il gruppo di cui la nuova banca entra a far parte non abbia la qualifica di gruppo bancario ai sensi dell'art. 60 del T.U., la Banca d'Italia valuta che l'assetto del gruppo non risulti di ostacolo allo svolgimento dei controlli di vigilanza. Qualora al gruppo appartengano società insediate all'estero, la Banca d'Italia valuta se la localizzazione delle stesse o le attività svolte in questi Paesi siano tali da consentire l'esercizio di una efficace azione di vigilanza.

SEZIONE V

REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI

La materia dei requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti aziendali è disciplinata, ai sensi dell'art. 26 del T.U., dal Regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 161 del 18 marzo 1998. Le relative disposizioni applicative sono contenute nel Cap. IX delle presenti Istruzioni.

I documenti per la verifica del possesso dei requisiti sono indicati, a titolo esemplificativo, nell'All. C del presente Capitolo.

SEZIONE VI

AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA
PER LE SOCIETÀ DI NUOVA COSTITUZIONE

1. Domanda di autorizzazione

I promotori, prima della stipula dell'atto costitutivo, informano la Banca d'Italia della propria iniziativa. Essi, inoltre, possono richiedere alla Filiale competente i chiarimenti e le informazioni necessarie per dar corso ai progetti di costituzione di nuove banche e illustrare le caratteristiche dell'iniziativa, soprattutto con riferimento ai profili inerenti la gestione dei rischi insiti nell'attività bancaria.

Nell'atto costitutivo i soci nominano i membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della banca (1). Il versamento del capitale sociale deve essere di ammontare non inferiore a quello minimo stabilito dalle presenti disposizioni (cfr Sezione II del presente Capitolo).

Gli amministratori inoltrano la domanda di autorizzazione all'attività bancaria dopo la stipula dell'atto costitutivo e prima di dare corso al procedimento di iscrizione nel registro delle imprese. La presentazione della domanda avviene presso la Filiale della Banca d'Italia nel cui ambito avrà sede legale la banca da autorizzare (2).

Prima della presentazione della domanda di autorizzazione, gli esponenti aziendali sono tenuti a predisporre la documentazione dalla quale risulta il possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità (cfr. Sezione V del presente Capitolo). La documentazione viene esaminata dai componenti il consiglio di amministrazione con le stesse modalità indicate nel Cap. IX, par. 5, delle presenti Istruzioni.

Gli amministratori di banche di credito cooperativo possono presentare la domanda di autorizzazione per il tramite della Federazione nazionale della categoria (3).

Alla domanda sono allegati:

a) l'atto costitutivo e lo statuto sociale (4);

b) il programma di attività, contenente le informazioni indicate nella Sezione III del presente Capitolo e ogni altro elemento ritenuto utile al fine di illustrare compiutamente le caratteristiche operative che la banca intende assumere (5);

c) l'elenco, preferibilmente in ordine alfabetico, dei soggetti che partecipano direttamente e indirettamente al capitale della banca, con l'indicazione delle

---

(1) Al fine di semplificare l'iter procedurale, potrà essere valutata l'opportunità che nell'atto costitutivo venga conferita al consiglio di amministrazione o al presidente del medesimo la delega per apportare le modifiche all'atto stesso eventualmente richieste dalla Banca d'Italia per il rilascio dell'autorizzazione.

(2) Per le società che abbiano la direzione generale insediata in una provincia diversa da quella della sede legale, la domanda di autorizzazione dovrà essere presentata alla Filiale della Banca d'Italia sita nella provincia di insediamento della direzione generale.

(3) La domanda può essere presentata alla Federazione nazionale tramite le Federazioni locali.

(4) Nell'atto costitutivo deve essere indicata l'ubicazione della direzione generale del nuovo organismo bancario.

(5) Nel caso in cui si intenda richiedere anche l'autorizzazione per l'esercizio dei servizi di investimento, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), occorre presentare la documentazione prevista nel Cap. LI delle presenti Istruzioni. Tale autorizzazione è rilasciata contestualmente all'autorizzazione all'attività bancaria.

rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali e con le firme degli interessati; per le partecipazioni indirette andrà specificato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione;

d) la documentazione richiesta per la verifica dei requisiti di onorabilità e della qualità dei soggetti che acquisiscono, anche indirettamente, partecipazioni superiori al 5% o di controllo nel capitale della banca (cfr. All. A del presente Capitolo);

e) l'attestazione del versamento del capitale nella misura minima stabilita dalle presenti disposizioni, rilasciata dalla direzione generale della banca presso la quale il versamento è stato effettuato;

f) informazioni sulla provenienza delle somme con le quali viene sottoscritto il capitale della banca;

g) il verbale da cui risulti la nomina del direttore generale;

h) il verbale della riunione nel corso della quale gli amministratori hanno verificato il possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità sia degli stessi amministratori, sia dei soggetti chiamati a svolgere funzioni di direzione e controllo.

La documentazione indicata alle lett. *d*), *e*), *h*), deve avere data non anteriore ai 6 mesi da quella di presentazione della domanda di autorizzazione.

I soci delle banche di credito cooperativo devono inoltre attestare che nel territorio di competenza della costituenda banca essi hanno la residenza, la sede ovvero vi operano con carattere di continuità. Tale attestazione deve risultare da certificazione rilasciata dalle competenti autorità comunali o da dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/68 e successive modifiche e integrazioni.

Se la domanda riguardante una banca di credito cooperativo è inviata tramite la Federazione nazionale, quest'ultima verifica la completezza della documentazione ricevuta dagli amministratori (1) e trasmette la domanda alla competente Filiale della Banca d'Italia, allegando:

a) il programma di attività unitamente all'atto costitutivo e allo statuto sociale della banca;

b) l'attestazione del versamento del capitale;

c) il verbale da cui risulti la verifica del possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti aziendali.

La domanda è accompagnata da una relazione della Federazione che illustra i profili tecnici dell'iniziativa. Nella relazione sono elencati gli adempimenti svolti e la documentazione prodotta dagli interessati per il rispetto della normativa in materia di requisiti dei partecipanti al capitale.

(1) La domanda è, ovviamente, quella prevista in via generale nella presente Sezione.

2. Istruttoria della Banca d'Italia

Il rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria è subordinato a un'istruttoria della Banca d'Italia volta a verificare l'esistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione della banca. La Banca d'Italia verifica l'adozione della forma di società per azioni ovvero di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata; l'esistenza di un capitale versato non inferiore a 6,3 milioni di euro ovvero a 2 milioni di euro per le banche di credito cooperativo; il contenuto del programma di attività; il possesso dei requisiti di onorabilità e la qualità dei partecipanti al capitale; il possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di professionalità e di onorabilità; l'insediamento della sede legale e della direzione generale nel territorio della Repubblica italiana.

La Banca d'Italia si riserva di richiedere informazioni ovvero di svolgere accertamenti presso la banca ove è stato effettuato il versamento del capitale iniziale, secondo quanto previsto nel presente Capitolo.

La Banca d'Italia si riserva altresì di richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti a integrazione della documentazione indicata al par 1 della presente Sezione. Tali notizie possono anche essere richieste direttamente alla Federazione nazionale delle banche di credito cooperativo qualora la domanda di autorizzazione venga presentata per il tramite degli organismi della categoria.

Per l'esercizio dei controlli previsti alla Sezione IV del presente Capitolo, la Banca d'Italia può richiedere elementi informativi e/o documentazione ad autorità pubbliche nazionali ed estere.

3. Rilascio dell'autorizzazione

Verificata la sussistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione del nuovo organismo, la Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione all'attività bancaria entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda, corredata della richiesta documentazione; nel caso in cui la domanda relativa a banche di credito cooperativo sia stata presentata tramite la Federazione nazionale, il termine è di 60 giorni.

Se la documentazione prodotta risulta incompleta o insufficiente il termine è interrotto; in tale ipotesi, riprende a decorrere un nuovo termine (90 o 60 giorni) dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Trascorsi 6 mesi dall'interruzione del termine senza che la documentazione integrativa richiesta sia stata prodotta, la domanda di autorizzazione all'attività bancaria si intende decaduta.

Nei casi in cui l'attività di acquisizione delle informazioni di cui al par. 2 della presente Sezione risulti particolarmente complessa, la Banca d'Italia sospende il termine per il rilascio del provvedimento di autorizzazione. Della sospensione e della riapertura dei termini viene data comunicazione agli interessati.

Secondo quanto previsto dall'art. 3, paragrafo 6, della direttiva 77/780/CEE, il provvedimento della Banca d'Italia è comunque adottato entro dodici mesi dalla data di ricezione della domanda di autorizzazione.

4. Iscrizione all'albo e altri adempimenti

La banca inoltra alla competente Filiale della Banca d'Italia il certificato che attesta la data di iscrizione della società nel registro delle imprese. La Banca d'Italia iscrive quindi la banca all'albo di cui all'art. 13 del T.U.

Successivamente all'iscrizione all'albo, la banca comunica alla Banca d'Italia l'avvio della propria operatività.

La banca invia, altresì, copia del certificato attestante l'adesione ad uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia, ai sensi dell'art. 96 del T.U.

5. Decadenza dell'autorizzazione

Qualora la banca non abbia iniziato a operare entro il termine di un anno dal rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia dichiara la decadenza dell'autorizzazione medesima.

In presenza di giustificati motivi, su motivata richiesta della banca interessata, può essere consentito un limitato periodo di proroga, di norma non superiore a 6 mesi.

SEZIONE VII

AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA PER LE SOCIETÀ GIÀ ESISTENTI

1. Procedura di autorizzazione

Le società già esistenti che intendono svolgere l'attività bancaria, modificando il proprio oggetto sociale, presentano domanda di autorizzazione alla Banca d'Italia. Per le modalità di presentazione della domanda trovano applicazione le disposizioni previste nella Sez. VI, par. 1, del presente Capitolo. In tali casi, in particolare, la domanda di autorizzazione all'attività bancaria è inoltrata dopo l'approvazione della delibera di modifica dell'atto costitutivo e prima che di tale atto venga richiesta l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto delle stesse condizioni stabilite per le società di nuova costituzione (cfr. Sez. VI, parr. 2 e 3, del presente Capitolo).

Per ciò che concerne l'iscrizione all'albo e gli altri adempimenti nonché la disciplina della decadenza dell'autorizzazione, si rinvia alle disposizioni di cui alla Sez. VI, parr. 4 e 5, del presente Capitolo.

2. Programma di attività

Nel programma di attività la società deve indicare:

— le attività svolte in precedenza. In particolare, devono essere forniti i dati necessari a valutare la rispondenza della situazione della società alle regole prudenziali di vigilanza bancaria (in materia di adeguatezza patrimoniale, di concentrazione dei rischi, ecc.). Devono essere allegati i bilanci degli ultimi tre esercizi;

— le linee di sviluppo (settori di intervento, tipo di operazioni, articolazione territoriale, ecc.) che la nuova banca intende seguire. In materia di articolazione territoriale andranno fornite informazioni in ordine alle strutture esistenti e agli sviluppi che la società intende dare alle stesse. Deve essere allegata la relazione tecnica contenente i bilanci previsionali dei primi tre esercizi della banca (cfr. Sezione III del presente Capitolo);

— le iniziative che essa intende adottare, e i relativi tempi di attuazione, per convertire le risorse disponibili nei processi di produzione che caratterizzano l'impresa bancaria.

La Banca d'Italia, nell'ambito delle valutazioni inerenti al programma di attività, accerta che le attività finanziarie che la società intende svolgere non violino le riserve di attività previste dalla legge. Nelle proprie valutazioni la Banca d'Italia riserva particolare attenzione alle attività svolte in precedenza e ai risultati economici conseguiti. La Banca d'Italia può condizionare il rilascio

dell'autorizzazione alla dismissione di determinati settori di attività o limitarne l'articolazione territoriale.

3. Accertamento dell'esistenza del patrimonio

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia può richiedere una verifica in ordine all'esistenza del patrimonio della società. A tal fine, la Banca d'Italia può disporre l'accesso di propri ispettori oppure una perizia svolta da esperti in materia bancaria designati dalla società tra i nominativi allo scopo indicati dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ovvero, per le banche di credito cooperativo, dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.

A garanzia della veridicità del contenuto della perizia si richiede che la stessa venga giurata dagli incaricati innanzi al cancelliere, come previsto dall'art. 5 del r.d. 9 ottobre 1922, n. 1366.

Il perito deve redigere una relazione dalla quale risultino:

- l'esistenza e l'ammontare del patrimonio;
- il rispetto delle regole prudenziali di vigilanza;
- la valutazione dell'assetto organizzativo-contabile della società e della capacità di corrispondere alle esigenze informative di vigilanza.

Le informazioni contabili utilizzate nella perizia devono essere il più possibile aggiornate e, in ogni caso, riferirsi a una data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di consegna della relazione.

La Banca d'Italia, con riferimento al tipo di attività svolto dalla società, si riserva di indicare ulteriori aspetti che devono formare oggetto della perizia e di cui deve essere dato conto nella relazione.

Nei casi in cui la Banca d'Italia richieda una perizia o l'accesso di propri ispettori, i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono interrotti; essi iniziano nuovamente a decorrere dalla data di consegna della perizia ovvero della conclusione delle verifiche degli ispettori della Banca d'Italia.

SEZIONE VIII

FILIAZIONI DI BANCHE ESTERE

1, Filiazioni di banche comunitarie

Per il rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria nei confronti di filiazioni bancarie di banche comunitarie si applicano le disposizioni contenute nelle Sezioni da I a VI del presente Capitolo.

In tali casi, la Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione previa consultazione delle autorità del Paese d'origine della banca comunitaria, ai sensi dell'art. 7 della direttiva 89/646/CEE.

2. Filiazioni di banche extracomunitarie

Per il rilascio dell'autorizzazione all'attività bancaria nei confronti di filiazioni bancarie di banche extracomunitarie si applicano le disposizioni contenute nelle Sezioni da I a VI del presente Capitolo. La Banca d'Italia, ai fini di una sana e prudente gestione della banca da autorizzare, valuta le seguenti condizioni:

— che nel Paese d'origine della banca che costituisce la filiazione vi sia una regolamentazione adeguata sotto il profilo dei controlli di vigilanza, anche su base consolidata;
— che esistano accordi in materia di scambio di informazioni ovvero non vi siano ostacoli allo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza del Paese d'origine della banca che costituisce la filiazione;
— che le autorità di vigilanza del Paese d'origine abbiano manifestato il preventivo consenso alla costituzione in Italia di una filiazione da parte della banca da esse vigilata;
— che le autorità di vigilanza del Paese d'origine abbiano fornito un'attestazione in ordine alla solidità patrimoniale, all'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della casa madre o del gruppo bancario di appartenenza.

La Banca d'Italia può limitare l'ambito operativo della filiazione bancaria se sussistono esigenze di vigilanza prudenziale.

SEZIONE IX

STABILIMENTO DELLA PRIMA SUCCURSALE DI BANCHE EXTRACOMUNITARIE

1. Condizioni per l'autorizzazione all'insediamento della prima succursale

Lo stabilimento della prima succursale di una banca extracomunitaria è subordinato all'autorizzazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sentita la Banca d'Italia. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione è comunque previsto il rispetto delle seguenti condizioni:

a) esistenza di un fondo di dotazione non inferiore a 6,3 milioni di euro (1);

b) presentazione di un programma concernente l'attività iniziale della succursale, secondo quanto stabilito al par. 2 della presente Sezione;

c) possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità da parte dei responsabili della succursale, secondo quanto stabilito al par 3 della presente Sezione.

L'istruttoria delle domande di autorizzazione è curata dalla Banca d'Italia. Per le valutazioni di competenza la Banca d'Italia tiene conto delle seguenti circostanze (2):

— esistenza nel Paese d'origine della banca di una regolamentazione adeguata sotto il profilo dei controlli di vigilanza, anche su base consolidata;

— esistenza di accordi per lo scambio di informazioni ovvero assenza di ostacoli allo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza del Paese d'origine della banca che costituisce la succursale;

— consenso preventivo dell'autorità di vigilanza del Paese d'origine all'apertura della succursale in Italia e allo svolgimento delle attività prescelte dalla banca da essa vigilata;

— attestazione dell'autorità di vigilanza del Paese d'origine in ordine alla solidità patrimoniale, all'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della casa madre e del gruppo bancario di appartenenza della banca.

L'autorizzazione è rilasciata tenendo conto della condizione di reciprocità (3).

(1) Fino al 31.12.2001, l'ammontare del fondo di dotazione può essere versato anche in lire, applicando il tasso ufficiale di conversione.

(2) In conformità ai criteri fissati dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 242826 del 9 agosto 1993.

(3) Nei confronti delle banche extracomunitarie aventi sede nei paesi che hanno aderito all'accordo interinale per la liberalizzazione dei servizi finanziari in ambito GATS/OMC non si tiene conto della condizione di reciprocità.

2. Programma di attività

Nel programma sull'attività iniziale della succursale sono indicati:

a) i settori di intervento, le operazioni e i servizi che la succursale intende svolgere nell'ambito delle attività indicate all'art. 1, comma 2, lett. f) del T.U. (1).

In particolare, vanno specificate le aree economiche e territoriali di intervento nonché la tipologia di clientela cui la banca intende rivolgersi sia nell'attività di raccolta (mercato al dettaglio, all'ingrosso, interbancario, ecc.) sia in quella di impiego (finanziamenti alle famiglie, alle imprese, ecc.).

Se la banca intende svolgere attraverso la propria succursale in Italia attività diverse da quelle indicate nel richiamato articolo del T.U., è necessario che le attività medesime siano effettivamente esercitate nel Paese d'origine;

b) la struttura tecnico-organizzativa e il sistema di controlli interni che la succursale intende adottare per conseguire gli obiettivi prefissati e per raggiungere le caratteristiche dimensionali previste;

c) gli ulteriori mezzi finanziari, in aggiunta al fondo di dotazione, di cui la succursale può disporre per lo svolgimento dell'attività in Italia.

Il programma di attività è accompagnato da una relazione tecnica riguardante i primi tre esercizi da cui risulti:

— l'ammontare degli investimenti che la casa madre intende effettuare per impiantare la struttura tecnico-organizzativa della succursale e le relative coperture finanziarie;

— le dimensioni operative che la succursale si propone di raggiungere;

— i risultati economici attesi.

Nella valutazione della domanda si tiene inoltre conto della circostanza che le attività diverse da quelle indicate nell'art. 1, comma 2, lett. f) del T.U., che la succursale intende svolgere in Italia, possono essere esercitate dalle banche italiane.

In conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 242826 del 9.8.93, l'ambito operativo della succursale può comunque essere limitato per esigenze di vigilanza prudenziale.

---

(1) Ai sensi dell'art. 19, comma 4, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) le banche extracomunitarie possono prestare in Italia i servizi di investimento, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Nell'ipotesi in cui la domanda per lo svolgimento dei servizi in questione sia presentata congiuntamente alla domanda di autorizzazione per lo stabilimento della prima succursale, la Banca d'Italia comunica le proprie determinazioni all'atto della trasmissione dell'autorizzazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. Requisiti di professionalità e di onorabilità dei responsabili della succursale

I responsabili della prima succursale di una banca extracomunitaria devono possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti agli esponenti delle banche italiane (cfr. Cap. IX delle presenti Istruzioni).

La valutazione dell'esperienza professionale, per i soggetti di nazionalità italiana ed estera, è effettuata verificando il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 1, comma 3, del Regolamento del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica n. 161 del 18 marzo 1998.

In ordine al requisito di onorabilità, i soggetti di nazionalità italiana devono dimostrare che non ricorrono le situazioni previste dagli articoli 4 e 5 del citato Regolamento 161/98. Per i soggetti di nazionalità estera, la valutazione dell'insussistenza delle condizioni previste dall'art. 5 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

La verifica del possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità è condotta dal consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente, della casa madre; tale verifica deve risultare da apposito verbale da trasmettere unitamente alla domanda di autorizzazione.

Con riferimento al requisito della professionalità, nel verbale sono indicate le attività esercitate dai soggetti che saranno posti alla direzione della succursale, con i relativi periodi di svolgimento, nonché la documentazione su cui è basata la valutazione ("curriculum vitae", dichiarazione degli enti o società di appartenenza, ecc.).

Per l'esame del possesso del requisito di onorabilità l'organo competente fa riferimento alla documentazione in uso nello Stato di appartenenza (1).

Il consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente, della casa madre è responsabile della completezza probatoria della documentazione esaminata; la Banca d'Italia si riserva la facoltà di richiedere l'esibizione della documentazione sulla quale sono basate le valutazioni effettuate.

Il possesso dei requisiti non deve essere comprovato se l'autorità di vigilanza del Paese d'origine della casa madre attesta che la regolamentazione interna già prevede per i responsabili delle succursali il possesso di specifici requisiti.

---

(1) I documenti sono:

— *per i soggetti di nazionalità italiana*: certificato generale del casellario giudiziale; certificati dei carichi pendenti; certificato della prefettura, attestante l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'art. 10, legge 575/65 e successive modifiche e integrazioni, ovvero certificato del registro delle imprese recante la dicitura antimafia, rilasciato dalla camera di commercio (ove non sia possibile produrre detti certificati, l'insussistenza delle misure di prevenzione deve risultare da una dichiarazione dei soggetti interssati); dichiarazione dell'interessato attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 4 del Regolamento 161/98; dichiarazione dell'interessato attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 5, comma 2, del Regolamento 161/98.

— *per i soggetti di nazionalità estera*: la documentazione in uso nel Paese di appartenenza analoga a quella richiesta ai soggetti italiani.

4. Procedura per il rilascio dell'autorizzazione

Le banche inviano la domanda di autorizzazione alla Filiale della Banca d'Italia nella cui provincia intendono insediare la prima succursale.

Alla domanda è allegata la seguente documentazione:

a) programma di attività contenente le informazioni indicate al par 2 della presente Sezione (1);

b) copia dello statuto e dell'atto costitutivo della casa madre;

c) copia dei bilanci, eventualmente anche consolidati, relativi agli ultimi tre esercizi, accompagnata da una nota sintetica nella quale è descritta l'articolazione in filiali e filiazioni nonché l'operatività della casa madre o del gruppo di appartenenza;

d) copia del verbale di verifica dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei nominativi che saranno posti alla direzione della succursale ovvero l'attestazione da parte dell'autorità di vigilanza del Paese d'origine indicata al par. 3 della presente Sezione;

e) dichiarazione dell'autorità di vigilanza del Paese d'origine dalla quale risulti l'assenso all'apertura della succursale in Italia e allo svolgimento delle attività scelte dalla banca. Nel caso in cui la banca intenda esercitare attività diverse da quelle previste dall'art. 1, comma 2, lett. f) del T.U. deve essere, inoltre, attestato che tali attività sono effettivamente svolte anche dalla casa madre;

f) attestazione da parte dell'autorità di vigilanza del Paese d'origine sulla solidità patrimoniale, sull'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili della casa madre o del gruppo di appartenenza;

g) attestazione del versamento del fondo di dotazione della succursale rilasciata dalla direzione generale della banca presso la quale il versamento medesimo è stato effettuato.

La Banca d'Italia si riserva di svolgere ispezioni presso tale banca al fine di verificare l'effettiva sussistenza del fondo versato.

La documentazione indicata ai punti *d*) e *g*) deve avere data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di presentazione della domanda di autorizzazione.

Le banche extracomunitarie di Paesi non appartenenti al Gruppo dei Dieci devono, inoltre, far conoscere alla Banca d'Italia la disciplina vigente nel Paese d'origine in materia di adeguatezza patrimoniale.

La Banca d'Italia trasmette il parere di competenza al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della domanda di autorizzazione.

Se la documentazione presentata risulta incompleta o insufficiente, il termine è interrotto; in tale ipotesi, riprende a decorrere un nuovo termine dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

La Banca d'Italia può, altresì, sospendere il termine qualora dall'esame delle informazioni emergano aspetti che rendano necessari ulteriori approfondimenti o

(1) Nel caso in cui sia richiesta anche l'autorizzazione per la prestazione dei servizi di investimento di cui al d.lgs. 58/98, va altresì prodotta la documentazione richiesta nel Cap. LI delle presenti Istruzioni.

nel caso in cui sia necessario richiedere all'autorità di vigilanza del Paese d'origine della banca ulteriori notizie.

Dell'interruzione o della sospensione del termine viene data comunicazione alla banca interessata.

L'autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Le banche comunicano l'inizio dell'operatività ed effettuano le altre segnalazioni tramite il mod. 3 S.I.O.T.E.C.

5. Iscrizione all'albo

La banca interessata invia alla Filiale della Banca d'Italia situata nella provincia ove avrà sede la succursale il certificato che attesta l'avvenuto adempimento delle formalità previste dalla legge.

La Banca d'Italia, ricevuta la documentazione e su richiesta della banca, iscrive la succursale all'albo di cui all'art. 13 del T.U.

Successivamente all'iscrizione all'albo, la banca invia alla Banca d'Italia copia del certificato attestante l'adesione della succursale ad un sistema di garanzia dei depositanti italiano ovvero estero equivalente, secondo quanto previsto dall'art. 96, comma 3, del T.U.

SEZIONE X

AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITÀ BANCARIA DA PARTE DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE

Ai sensi dell'art. 159 del T.U., nei casi in cui i provvedimenti di autorizzazione all'attività bancaria siano attribuiti alla competenza delle Regioni, la Banca d'Italia esprime, a fini di vigilanza, un parere vincolante.

La Banca d'Italia rilascia il parere vincolante alla Regione competente nei termini e secondo i criteri di valutazione individuati nelle Sezioni da II a VII del presente Capitolo (1).

---

(1) In tali casi, gli amministratori inviano alla competente Filiale della Banca d'Italia (cfr. Sez. VI, par. 1, del presente Capitolo) copia della domanda di autorizzazione presentata alla Regione interessata.

Allegato A

A.1 PARTECIPAZIONI SUPERIORI AL 5%: DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE IL REQUISITO DI ONORABILITÀ (1)

a) *per le persone fisiche*:

— dichiarazione sostitutiva di atto notorio (legge 15/68 e successive modifiche e integrazioni) (2) attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) e c), del Regolamento 144/98;

— certificato della prefettura attestante l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'art. 10, legge 575/65 e successive modifiche e integrazioni, ovvero certificato del registro delle imprese recante la dicitura antimafia, rilasciato dalla camera di commercio. Ove gli interessati non possano produrre i certificati in questione, l'insussistenza delle misure di prevenzione deve risultare da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della legge 15/68 e successive modifiche e integrazioni (2).

b) *per le persone giuridiche*:

— verbale del consiglio di amministrazione o organo equivalente da cui risulti effettuata la verifica del requisito in capo ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella società o ente partecipante.

(1) Per i soggetti esteri si fa riferimento alla documentazione in uso nello Stato di appartenenza analoga a quella richiesta ai soggetti italiani.

(2) In alternativa, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche e integrazioni.

segue Allegato A

A.2 PARTECIPAZIONI SUPERIORI AL 5%: DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE IL PRINCIPIO DELLA SANA E PRUDENTE GESTIONE

a) *per le persone fisiche*:

— le attestazioni relative all'esercizio di attività professionali (ad es. iscrizione ad albi o ordini professionali); "curriculum vitae" e le certificazioni degli enti o società di provenienza;

— le attestazioni rilasciate da autorità di vigilanza degli enti o delle società di provenienza;

b) *per le società e gli enti nazionali*:

— il bilancio dell'ultimo esercizio e, ove esistente, il bilancio consolidato del gruppo di appartenenza;

— le relazioni degli amministratori e del collegio sindacale relative all'ultimo esercizio;

— l'eventuale certificazione della società di revisione;

— le attestazioni professionali (ad es. iscrizione ad albi o ordini professionali) e i "curriculum vitae" per i membri del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e per il direttore generale;

c) *per le società estere*:

— la documentazione analoga a quella indicata sub b);

— le lettere di "good standing" o le altre attestazioni da parte delle autorità di vigilanza del Paese d'origine.

segue Allegato A

A.3 DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE LE PARTECIPAZIONI SUPERIORI AL 15% O DI CONTROLLO

a) *per le persone fisiche, esclusivamente se svolgono attività commerciale in forma individuale*

— lo schema (All. B del presente Capitolo) riguardante l'attività imprenditoriale svolta; nello schema va precisato se ed in quale misura l'attività di impresa sia esercitata in settori diversi da quelli bancario e finanziario e va prodotta la relativa documentazione (certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia del bilancio dell'ultimo esercizio);

— l'elenco delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente, da indicare secondo le modalità del quadro II dell'All. B del presente Capitolo;

b) *per le persone giuridiche o le società di persone*

— l'elenco nominativo dei propri soci aventi partecipazioni superiori al 5%;

— una dichiarazione degli amministratori contenente l'indicazione dei soggetti controllanti ai sensi dell'art. 23 del T.U.,

— una dichiarazione degli amministratori che attesti la natura commerciale dell'attività svolta; in particolare va precisato, secondo le modalità di cui all'All. B del presente Capitolo, se, e in quale misura, l'attività di impresa sia esercitata in settori diversi da quelli bancario e finanziario e va prodotta la relativa documentazione (copia dell'atto costitutivo e del bilancio dell'ultimo esercizio);

— l'elenco delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente, da indicare secondo le modalità di cui all'All. B del presente Capitolo.

Allegato B

Schema per la verifica della natura dell'attività di impresa svolta dal partecipante al capitale della banca

Dati al:____________________ in $\frac{\text{milioni}}{\text{miliardi}}$ di lire (1)

QUADRO I

SOGGETTO PARTECIPANTE AL CAPITALE DELLA BANCA (persona fisica, società o enti di diversa natura)	
____________________	
TOTALE DELLE ATTIVITÀ (2) SVOLTE *DIRETTAMENTE*	A
DI CUI: ATTIVITÀ *DIVERSE* DA QUELLE BANCARIA, FINANZIARIA E ASSICURATIVA	A_1
$\frac{A_1}{A}$ = __________ = %	

QUADRO II

SOCIETÀ CONTROLLATE ESERCENTI ATTIVITÀ *DIVERSA* DA QUELLA BANCARIA, FINANZIARIA E ASSICURATIVA (denominazione, forma giuridica e sede legale)	Codice attività (3)	ATTIVO (2)
DIRETTAMENTE:		
__________	☐☐	__________
__________	☐☐	__________
__________	☐☐	__________
__________	☐☐	__________
__________	☐☐	__________
__________	☐☐	__________
__________	☐☐	__________
INDIRETTAMENTE: __________ tramite __________	☐☐	__________
INDIRETTAMENTE: __________ tramite __________	☐☐	__________
INDIRETTAMENTE: __________ tramite __________	☐☐	__________
	TOTALE	B

segue *Allegato B*

Dati al:__________________ in $\frac{\text{milioni}}{\text{miliardi}}$ di lire (1)

segue QUADRO II

SOCIETÀ CONTROLLATE ESERCENTI ATTIVITÀ BANCARIA, FINANZIARIA E ASSICURATIVA (denominazione, forma giuridica e sede legale)	Codice attività (3)	ATTIVO (2)
DIRETTAMENTE:		
__________	☐☐	__________
__________	☐☐	__________
__________	☐☐	__________
__________	☐☐	__________
__________	☐☐	__________
__________	☐☐	__________
__________	☐☐	__________
INDIRETTAMENTE: __________ tramite __________	☐☐	__________
INDIRETTAMENTE: __________ tramite __________	☐☐	__________
INDIRETTAMENTE: __________ tramite __________	☐☐	__________
	TOTALE	C

$$\frac{B}{A + B + C} = __________ = \quad \%$$

Addì____________ **FIRMA DEL PARTECIPANTE**

____

(1) Gli importi possono essere segnalati anche in migliaia/milioni di euro.

(2) Andrà riportato:

per le banche e per le società finanziarie, l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo risultante dall'ultimo bilancio approvato, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate ed esclusi i conti d'ordine;

per le compagnie di assicurazione, convenzionalmente, il valore dei premi incassati nell'ultimo esercizio moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10;

per le società industriali, convenzionalmente, il fatturato totale dell'ultimo esercizio, moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10.

(3) CODICI ATTIVITÀ

10	BANCHE	40	FINANZIARIE MOBILIARI - SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE	55	FINANZIARIE DI INCASSO E PAGAMENTO
20	FINANZIARIE DI PARTECIPAZIONE	41	FINANZIARIE MOBILIARI - SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO	60	ALTRE SOCIETÀ FINANZIARIE
30	FINANZIARIE DI CREDITO - FACTORING	42	FINANZIARIE MOBILIARI - SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE	70	IMPRESE DI ASSICURAZIONE - RAMO VITA
31	FINANZIARIE DI CREDITO - CREDITO AL CONSUMO	50	SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA	71	IMPRESE DI ASSICURAZIONE - RAMO DANNO
32	FINANZIARIE DI CREDITO - LEASING FINANZIARIO			72	IMPRESE DI ASSICURAZIONE - MISTA
33	FINANZIARIE DI CREDITO - ALTRE			80	SOCIETÀ STRUMENTALI
				90	IMPRESE NON FINANZIARIE

Allegato C

DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI (1)

	AMMINISTRATORI E DIRETTORE GENERALE (2)	SINDACI (3)
REQUISITI DI ONORABILITÀ	• certificato generale del casellario giudiziale • certificati dei carichi pendenti • certificato della prefettura attestante l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'art. 10, legge 575/65 e successive modifiche e integrazioni, ovvero certificato del registro delle imprese recante la dicitura antimafia, rilasciato dalla camera di commercio (4) • dichiarazione dell'interessato attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 5, comma 2, del Regolamento 161/98	• certificato generale del casellario giudiziale • certificati dei carichi pendenti • certificato della prefettura attestante l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'art. 10, legge 575/65 e successive modifiche e integrazioni, ovvero certificato del registro delle imprese recante la dicitura antimafia, rilasciato dalla camera di commercio (4) • dichiarazione dell'interessato attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 5, comma 2, del Regolamento 161/98
REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ	• "curriculum vitae" sottoscritto dall'interessato • dichiarazione dell'impresa, società o ente di provenienza • statuti/bilanci dell'impresa o società di provenienza • certificazioni di enti universitari/attestazioni di attività di insegnamento	• certificato attestante l'iscrizione nel registro dei revisori contabili
SITUAZIONI IMPEDITIVE	• dichiarazione dell'interessato attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 4 del Regolamento 161/98	• dichiarazione dell'interessato attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 4 del Regolamento 161/98

(1) La documentazione indicata nel riquadro non va inviata alla Banca d'Italia; essa è conservata agli atti della nuova banca.
(2) Ovvero colui che ricopre una carica che comporti l'esercizio di una funzione equivalente.
(3) Sindaci effettivi e sindaci supplenti.
(4) Ove non sia possibile produrre i certificati in questione, l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'art. 10, legge 575/65 e successive modifiche e integrazioni, deve risultare da una dichiarazione dei soggetti interessati.

ORGANI SOCIALI (1)

SEZIONE I

REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E DI ONORABILITÀ DEGLI ESPONENTI DELLE BANCHE E DELLE SOCIETÀ FINANZIARIE CAPOGRUPPO

1. Premessa

Al fine di assicurare la sana e prudente gestione il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominato "T.U.") prevede che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche e società finanziarie capogruppo di gruppi bancari debbano possedere requisiti di professionalità e di onorabilità. L'individuazione dei requisiti e delle cause di sospensione dalla carica è demandata ad un Regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

In una logica imprenditoriale e di mercato, il Regolamento attribuisce rilievo al rapporto fiduciario tra proprietà e *management* e alle esperienze formative di professionalità effettivamente idonee a gestire le opportunità operative offerte dall'ordinamento bancario.

Una specifica esperienza manageriale in posizione di elevata responsabilità è richiesta per il direttore generale e per l'amministratore delegato, atteso il ruolo fondamentale da essi svolto nella gestione della società. Per questi stessi esponenti e per il presidente, a differenza dei semplici consiglieri, il consiglio di amministrazione deve motivare le scelte effettuate sulla base della qualità delle esperienze pregresse in relazione alle specifiche esigenze gestionali e operative della banca.

In conformità alla direttiva 86/635/CEE, il Regolamento prevede che i soggetti competenti al controllo dei conti nelle banche siano iscritti nel registro dei revisori legali dei conti.

Per quanto riguarda l'onorabilità, la disciplina attribuisce maggiore rilievo ai reati bancari e finanziari rispetto alle fattispecie di diritto comune; l'esponente aziendale perde l'onorabilità anche a seguito dell'applicazione di una pena "su richiesta delle parti" (c.d. patteggiamento) superiore a un anno di detenzione.

La sospensione dalle cariche è prevista per le condanne non definitive, per l'applicazione provvisoria di una misura di prevenzione, per i casi di esponenti aziendali sottoposti a misure cautelari di tipo personale.

(1) Capitolo pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

2. Fonti normative

La materia è regolata dai seguenti articoli del T.U.

— art. 26, che disciplina i requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti bancari;

— art. 51, concernente la vigilanza informativa sulle banche;

— art. 62, che disciplina i requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti delle società capogruppo di un gruppo bancario;

— art. 159, sulle competenze delle regioni a statuto speciale, che, al comma 3, recita: "Sono inderogabili e prevalgono sulle contrarie disposizioni già emanate le norme dettate dai commi 1 e 2 nonché dagli articoli . 26 . Restano peraltro ferme le competenze attribuite agli organi regionali nella materia disciplinata dall'art. 26";

e inoltre:

— dal Regolamento del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161, sui requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti bancari (1).

Si rammenta, inoltre, l'art. 144, comma 1, del T.U., che prevede l'applicazione di sanzioni amministrative per l'inosservanza dell'art. 26, commi 2 e 3.

3. Destinatari della disciplina (2)

Il Regolamento si applica agli amministratori, al direttore generale e ai sindaci delle banche costituite in forma di società per azioni, banche popolari e società finanziarie capogruppo di gruppi bancari; al presidente del consiglio di amministrazione, al direttore generale e ai sindaci delle banche di credito cooperativo.

4. Regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Si riporta di seguito il testo del Regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161, (3):

---

(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 122 del 28 maggio 1998.

(2) Il Regolamento, salvi gli artt. 2 e 3, si applica anche alle banche pubbliche residue indicate nell'art. 151 del T.U.

(3) Per gli esponenti in carica alla data di entrata in vigore del Regolamento (15 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) la mancanza dei requisiti di cui agli artt. 4, 5 e 6, non contemplati dalla normativa previgente non rileva se verificatasi antecedentemente alla data stessa.

Art. 1

Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione di banche s.p.a. e di banche popolari

1 I consiglieri di amministrazione delle banche costituite in forma di società per azioni e delle banche popolari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;

c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;

d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1

3. L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta. Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

4. Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti previsti dai precedenti commi 2 e 3, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate.

Art. 2

Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione di banche di credito cooperativo

1 Il presidente del consiglio di amministrazione delle banche di credito cooperativo deve aver svolto per un periodo non inferiore a un anno:

a) le attività o le funzioni di cui al precedente art. 1, comma 1;

b) attività di insegnamento in materie attinenti al settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

c) attività di amministrazione, direzione o controllo nel settore della cooperazione o in enti a carattere mutualistico.

2. Per la carica di direttore generale o per quella che comporti l'esercizio di funzione equivalente è richiesta un'adeguata esperienza di lavoro in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa per un periodo non inferiore a un biennio.

3. Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti previsti dai precedenti commi 1 e 2, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate.

Art. 3

Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di controllo di banche

I soggetti competenti al controllo dei conti delle banche devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili (1).

Art. 4

Situazioni impeditive

1. Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore generale e sindaco in banche coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni dell'ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.

2. Il comma 1 si applica anche a coloro che:

   a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;

   b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei provvedimenti. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa.

(1) Secondo l'art. 7 del Regolamento (norme transitorie), le banche cooperative si adeguano alle disposizioni dell'art. 3 entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del Regolamento medesimo (15 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).

Art. 5

Requisiti di onorabilità

1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in banche non possono essere ricoperte da coloro che:

   a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;

   b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

   c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

      1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

      2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

      3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

      4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

2. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in banche non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata, su richiesta delle parti, una delle pene previste dal comma 1, lett. *c*), salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste dal comma 1, lett. *c*), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.

3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia.

Art. 6

Sospensione dalle cariche

1 Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale:

   a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente art. 5, comma 1, lett. *c*);

   b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'art. 5, comma 2, con sentenza non definitiva;

c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'art.3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;

d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

2. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1 La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalle lett. *c*) e *d*) del comma 1. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lett. *c*) e *d*) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.

5. Procedura per la verifica dei requisiti e comunicazioni alla Banca d'Italia.

Entro trenta giorni dalla nomina, il consiglio di amministrazione della banca o della società finanziaria capogruppo verifica il possesso dei requisiti da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. A tal fine gli interessati devono presentare al consiglio, che l'acquisisce, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti e l'inesistenza di una delle situazioni impeditive.

A titolo di collaborazione, si riporta nell'All. A del presente Capitolo la documentazione minimale acquisibile.

È rimessa alla responsabilità del consiglio di amministrazione la valutazione della completezza probatoria della documentazione.

L'esame delle posizioni va condotto partitamente per ciascuno degli interessati e con la rispettiva astensione. La delibera da assumere deve essere di tipo analitico e pertanto deve dare atto dei presupposti presi a base delle valutazioni effettuate.

Il consiglio decide in ordine alla sussistenza dei requisiti e alla inesistenza delle situazioni impeditive; ove ne ricorrano i presupposti, dichiara la decadenza dall'ufficio dell'interessato. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia.

Copia del verbale della riunione deve essere trasmessa entro trenta giorni alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia si riserva la facoltà, in quei casi in cui dovesse ritenerlo opportuno, di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti e l'inesistenza delle situazioni impeditive. La Banca d'Italia pronuncia la decadenza, ove ne ricorrano i presupposti, entro 30 giorni dal ricevimento del verbale. Nel caso in cui la Banca d'Italia chieda ulteriori informazioni o valutazioni al consiglio di amministrazione, il termine è interrotto.

Qualora gli interessati vengano, successivamente, a trovarsi in una delle situazioni indicate negli artt. 4 e 5 del Regolamento, il consiglio, previo accertamento di tali situazioni nei modi anzi descritti, ne dichiara la decadenza e ne dà

comunicazione alla Banca d'Italia. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia.

In ogni caso, a seguito delle dichiarazioni di decadenza vanno avviate le opportune iniziative per il reintegro dell'organo incompleto.

Qualora gli interessati vengano a trovarsi in una delle situazioni indicate nell'art. 6, comma 1, del Regolamento, il consiglio dichiara la sospensione degli esponenti aziendali entro 30 giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza e dà comunicazione alla Banca d'Italia della decisione assunta. In caso di inerzia la sospensione è pronunciata dalla Banca d'Italia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Successivamente, il consiglio provvede agli adempimenti di cui all'art. 6, comma 2, del Regolamento.

Inoltre, gli esponenti aziendali, nell'ambito del rapporto fiduciario esistente con l'ente di appartenenza, informano il consiglio di amministrazione sui provvedimenti di rinvio a giudizio nei loro confronti per una delle fattispecie di reato considerate dal Regolamento. Il consiglio di amministrazione ne dà riservata informativa alla Banca d'Italia.

SEZIONE II

ARCHIVIO ELETTRONICO DEGLI ORGANI SOCIALI

1. Premessa

La Banca d'Italia gestisce l'archivio elettronico degli organi sociali delle banche e delle società finanziarie appartenenti a gruppi bancari. Esso ha carattere "storico"

L'archivio deve essere tempestivamente aggiornato in occasione di modifiche nella composizione degli organi sociali. La tempestività delle segnalazioni è assicurata da una procedura informatica, predisposta dalla Banca d'Italia, che utilizza supporti magnetici per l'elaborazione e la trasmissione delle informazioni.

2. Fonti normative

La materia è disciplinata dai seguenti articoli del T.U.

— art. 51, ove è previsto che le banche inviano alla Banca d'Italia i bilanci, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto;

— art. 66, ove è previsto che la Banca d'Italia richiede ai soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata di cui all'art. 65 T.U. la trasmissione di situazioni, dati e ogni altra informazione utile.

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

— *"banche"*, le banche autorizzate in Italia di cui all'art. 1, comma 2, lett. d) del T.U.,

— *"capogruppo"*, la società capogruppo di un gruppo bancario, così come definita nel Cap. LII, Sez. II, par. 1, delle presenti Istruzioni;

— *"gruppo bancario"*, il gruppo come definito nel Cap. LII, Sez. II, delle presenti Istruzioni;

— *"organi sociali"*, il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale (sindaci effettivi e supplenti) e la direzione (limitatamente al direttore generale, al condirettore generale, ai vice direttori generali, ai direttori centrali) (1); per le succursali in Italia di banche extracomunitarie, i due principali esponenti della prima succursale.

---

(1) Le realtà aziendali di minori dimensioni, che non presentano un'articolata struttura direzionale, segnalano soltanto le informazioni relative al capo dell'esecutivo.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni sono indirizzate:

— alle banche italiane e alle succursali in Italia di banche extracomunitarie;
— alle società capogruppo di gruppi bancari.

5. Disciplina

Le informazioni per l'aggiornamento dell'archivio elettronico degli organi sociali sono comunicate alla Filiale della Banca d'Italia competente per territorio.

Le segnalazioni sono effettuate:

— dalle banche non appartenenti a un gruppo bancario, con riferimento ai propri organi sociali;
— dalle capogruppo di gruppi bancari, con riferimento agli organi sociali propri e delle società bancarie e finanziarie appartenenti al gruppo.

6. Termini e modalità d'invio delle comunicazioni

Le variazioni nella composizione degli organi sociali delle banche non appartenenti a gruppi sono comunicate alla Banca d'Italia entro 10 giorni dalla modifica.

Per le capogruppo di gruppi bancari, il termine per l'invio delle informazioni richieste è di 15 giorni.

Le segnalazioni sono effettuate tramite supporto magnetico prodotto con la procedura informatica fornita dalla Banca d'Italia secondo le modalità previste nel "Manuale per la produzione delle segnalazioni OR.SO"

I supporti magnetici sono accompagnati da una lettera, generata automaticamente dalla procedura, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto segnalante che in tal modo attesta la veridicità delle informazioni.

Le succursali in Italia di banche extracomunitarie non segnalano con supporto magnetico; la variazione dei responsabili — come sopra individuati — delle succursali è comunicata con una lettera che riporta i dati anagrafici (cognome e nome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, eventuale codice fiscale) e le date di inizio e di scadenza del mandato.

Allegato A

DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI (1)

	AMMINISTRATORI E DIRETTORE GENERALE (2)	SINDACI (3)
REQUISITI DI ONORABILITÀ	• certificato generale del casellario giudiziale • certificati dei carichi pendenti • certificato della prefettura attestante l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'art. 10, legge 575/65 e successive modifiche e integrazioni, ovvero certificato del registro delle imprese recante la dicitura antimafia, rilasciato dalla camera di commercio (4) • dichiarazione dell'interessato attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 5, comma 2, del Regolamento 161/98	• certificato generale del casellario giudiziale • certificati dei carichi pendenti • certificato della prefettura attestante l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'art. 10, legge 575/65 e successive modifiche e integrazioni, ovvero certificato del registro delle imprese recante la dicitura antimafia, rilasciato dalla camera di commercio (4) • dichiarazione dell'interessato attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 5, comma 2, del Regolamento 161/98
REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ	• "curriculum vitae" sottoscritto dall'interessato • dichiarazione dell'impresa, società o ente di provenienza • statuti/bilanci dell'impresa o società di provenienza • certificazioni di enti universitari/attestazioni di attività di insegnamento	• certificato attestante l'iscrizione nel registro dei revisori contabili
SITUAZIONI IMPEDITIVE	• dichiarazione dell'interessato attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 4 del Regolamento 161/98	• dichiarazione dell'interessato attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 4 del Regolamento 161/98

(1) La documentazione indicata nel riquadro non va inviata alla Banca d'Italia; essa è conservata agli atti della banca.
(2) Ovvero colui che ricopre una carica che comporti l'esercizio di una funzione equivalente.
(3) Sindaci effettivi e sindaci supplenti.
(4) Ove non sia possibile produrre i certificati in questione, l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'art. 10, legge 575/65 e successive modifiche e integrazioni, deve risultare da una dichiarazione dei soggetti interessati.

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE DELLE BANCHE E DELLE SOCIETÀ FINANZIARIE CAPOGRUPPO (1)

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominato "T.U.") prevede un sistema autorizzativo e obblighi informativi per l'acquisto di determinate quote del capitale delle banche e delle società finanziarie capogruppo.

L'intervento della Banca d'Italia persegue in via generale l'obiettivo di evitare che gli azionisti rilevanti possano esercitare i poteri loro riconosciuti dall'ordinamento in pregiudizio della gestione sana e prudente della banca o della capogruppo. Resta fermo il principio fissato direttamente dalla legge in base al quale i soggetti che svolgono "in misura rilevante" attività di impresa in settori non bancari né finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire partecipazioni superiori al 15% del capitale di una banca o capogruppo o, comunque, il controllo delle stesse (separatezza banca-industria).

La Banca d'Italia valuta la qualità dei soggetti che intendono detenere, anche indirettamente, partecipazioni rilevanti nelle banche o capogruppo sulla base di criteri generali che fanno riferimento alla correttezza nelle relazioni di affari e alla affidabilità della situazione finanziaria di tali soggetti.

Il T.U. richiede, inoltre, che i soggetti che possono influire sulla gestione delle banche, in virtù del possesso di quote significative del capitale sociale, debbano possedere requisiti di onorabilità. Le fattispecie rilevanti sono stabilite da un Regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La perdita dell'onorabilità è prevista in caso di condanna per reati di particolare gravità ovvero per reati bancari e finanziari indipendentemente dall'entità della pena. Rileva altresì l'applicazione di una pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento), qualora superiore a un anno di detenzione.

Il T.U. prevede, infine, l'obbligo di comunicazione alla Banca d'Italia di ogni accordo che regoli o da cui possa derivare l'esercizio concertato del voto in banche o capogruppo, o in una società che le controlla.

La tutela del valore della sana e prudente gestione in relazione agli assetti proprietari delle banche e delle società finanziarie capogruppo di gruppi bancari è altresì affidata a meccanismi sanzionatori (artt. 139 e 140 del T.U.).

(1) Capitolo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

2. Fonti normative

La materia è regolata dalle seguenti disposizioni del T.U.

- Titolo II, Capo III, che disciplina le partecipazioni al capitale delle banche;
- art. 25, che disciplina i requisiti di onorabilità dei partecipanti;
- artt. 51 e 66, concernenti la vigilanza informativa sulle banche e sui soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata;
- art. 63, che disciplina le partecipazioni al capitale delle società finanziarie capogruppo;

e inoltre:

- dalla delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) del 19 aprile 1993 (1);
- dal Regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 144, recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale sociale delle banche e fissazione della soglia rilevante (2).

3. Definizioni

Ai fini della presente disciplina si definiscono:

- *"banche "*, le banche italiane, come definite dall'art. 1, comma 2, lett. a), del T.U.,
- *"capogruppo"*, le società finanziarie capogruppo di un gruppo bancario, come definite nel Cap. LII, Sez. II, delle presenti Istruzioni;
- *"controllo"*, il controllo come definito dall'art. 23 del T.U.,
- *"gruppo bancario"*, il gruppo bancario come definito nel Cap. LII, Sez. II, delle presenti Istruzioni;
- *"partecipazione"*, il possesso da parte di un soggetto di azioni o quote di una banca;
- *"partecipazione indiretta"*, ai sensi dell'art. 22 T.U., la partecipazione al capitale di banche acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona;
- *"società finanziaria"*, la società che esercita in via esclusiva o prevalente una o più delle attività previste dall'art. 1, comma 2, lett. f), numeri da 2 a 12 del T.U. nonché altre attività finanziarie di cui al numero 15 della medesima lettera. L'iscrizione agli specifici albi pubblici prevista per i soggetti finanziari costituisce presunzione di finanziarietà.

(1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 117 del 21 maggio 1993.

(2) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 109 del 13 maggio 1998.

Rientrano tra le società finanziarie le "società di partecipazione" che detengono partecipazioni prevalentemente nel settore finanziario, nonché quelle che detengono partecipazioni prevalentemente nel settore industriale quando il loro ruolo è di "merchant banking" e, quindi, si caratterizza per l'attività di consulenza e assistenza finanziaria all'impresa.

Le "società di partecipazione" che detengono partecipazioni prevalentemente nel settore industriale, con lo scopo di coordinare l'attività delle imprese partecipate, rientrano nella definizione di "impresa non finanziaria";

— *"soggetti vigilati"*, le banche autorizzate in Italia e le banche comunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) e d) del T.U., le società finanziarie iscritte nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U., le società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari di cui all'art. 61 del T.U., le imprese di assicurazione autorizzate ai sensi dei d.lgs. 17 marzo 1995, nn. 174 e 175; le imprese di investimento, come definite nell'art. 1, comma 1, lett. h), del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; le società di gestione del risparmio, come definite nell'art. 1, comma 1, lett. o), del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; le SICAV, come definite nell'art. 1, comma 1, lett. i), del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; i fondi pensione di cui al d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano a tutti i soggetti che intendono acquisire o detengono partecipazioni in una banca italiana o in una società finanziaria capogruppo di un gruppo bancario.

SEZIONE II

DISCIPLINA AUTORIZZATIVA

1. Partecipazioni rilevanti

Sono tenuti a richiedere la preventiva autorizzazione alla Banca d'Italia i soggetti che intendono acquisire direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo, partecipazioni al capitale di banche e capogruppo che, tenuto conto di quelle già possedute, diano luogo:

— a una partecipazione superiore al 5% ovvero al superamento delle soglie del 10%, 15%, 20%, 33% e 50% del capitale sociale;

— al controllo, indipendentemente dall'entità della partecipazione.

Una volta perfezionata l'operazione sono, inoltre, previsti obblighi informativi (cfr. Sez. III, par. 1, del presente Capitolo).

Gli obblighi autorizzativi non riguardano le operazioni di sottoscrizione o acquisizione di obbligazioni convertibili o di altri titoli che diano diritto all'acquisto di azioni (warrants) nel capitale di banche o capogruppo. È invece soggetta ad autorizzazione la sottoscrizione di azioni susseguente alla conversione delle obbligazioni o all'esercizio dei diritti all'acquisto di azioni qualora la partecipazione che si intende acquisire superi le soglie autorizzative.

Per ciò che concerne le azioni di cui si deve tenere conto nel computo delle percentuali rilevanti e le relative modalità di calcolo, si applicano le disposizioni di cui alla Sez. IV, par. 1, del presente Capitolo.

2. Soggetti esenti

Non è tenuto a richiedere l'autorizzazione alla Banca d'Italia il Ministero del tesoro.

La domanda di autorizzazione non deve essere inoltre presentata dai soggetti che controllano banche o capogruppo nei casi in cui queste ultime intendano acquisire o incrementare la partecipazione nel capitale di un'altra banca. In tal caso, la domanda di autorizzazione è presentata esclusivamente dalla banca o capogruppo che intende acquisire o incrementare la partecipazione diretta.

3. Informativa preventiva

3.1 *Progetti di acquisizione*

Al fine di rendere possibile una prima verifica dell'esistenza di eventuali elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione, colui che intende acquisire una partecipazione rilevante informa la Banca d'Italia, contestualmente all'avvio dei contatti con la

controparte, in merito alle operazioni che comporterebbero l'acquisizione del controllo della banca o della capogruppo.

L'informativa preventiva è effettuata dal soggetto interessato, secondo le modalità che lo stesso ritiene più opportune (1). Essa contiene informazioni concernenti:

a) le relazioni di affari (in particolare, i rapporti di finanziamento) nonché gli altri collegamenti che il soggetto ha in essere con:

- — la banca o capogruppo cui si riferisce la partecipazione ed altri intermediari creditizi e finanziari;
- — i partecipanti al capitale della banca o della capogruppo;

b) le fonti di finanziamento che il soggetto intende eventualmente attivare per la realizzazione dell'operazione.

3.2 *Progetti di dismissione*

È opportuno che i soggetti che intendano cedere la propria partecipazione di controllo nel capitale di una banca o capogruppo informino preventivamente la Banca d'Italia in ordine al progetto di dismissione, indicando i termini e le modalità nonché le possibili controparti dell'operazione.

Tale informativa non fa venir meno l'obbligo per i soggetti acquirenti di presentare la domanda di autorizzazione.

4. **Richiesta dell'autorizzazione**

L'autorizzazione all'acquisto di partecipazioni deve essere richiesta alla Banca d'Italia (2) prima del perfezionamento dell'operazione. I contratti da cui derivi l'acquisizione di una partecipazione rilevante ai fini della presente disciplina vanno, pertanto, subordinati alla condizione che la Banca d'Italia rilasci l'autorizzazione prevista (3).

La domanda di autorizzazione, oltre ad indicare sinteticamente le finalità dell'operazione, deve contenere i seguenti elementi informativi:

— le generalità dei soggetti richiedenti;

---

(1) L'informativa va presentata alla Filiale della Banca d'Italia della provincia ove ha sede legale la banca o capogruppo cui si riferisce la partecipazione. Nel caso in cui la sede legale non coesista con la direzione generale, l'informativa va presentata alla Filiale della Banca d'Italia ove è insediata quest'ultima.

Nel caso in cui l'acquirente sia una banca o capogruppo, l'informativa va presentata alla Filiale della Banca d'Italia della provincia dove ha sede legale l'acquirente, secondo la procedura prevista nel Cap. XVIII delle presenti Istruzioni. In entrambi i casi, copia dell'informativa va presentata anche alla Banca d'Italia — Amministrazione Centrale — Roma, Servizio Normativa e Affari Generali di Vigilanza.

(2) La domanda va presentata alla Filiale della Banca d'Italia della provincia ove ha sede la direzione generale della banca o capogruppo cui si riferisce la partecipazione. Nel caso in cui l'acquirente sia una banca o capogruppo, la richiesta va presentata alla Filiale della Banca d'Italia della provincia dove ha la direzione generale l'acquirente, secondo la procedura prevista nel Cap. XVIII delle presenti Istruzioni.

(3) L'autorizzazione deve essere richiesta anche da coloro che abbiano acquisito direttamente o indirettamente, anche in via temporanea, una partecipazione al capitale di banche cooperative superiore alle soglie stabilite nel par. 1 della presente Sezione.

— l'indicazione della banca o capogruppo di cui si intende acquisire o incrementare la partecipazione e della relativa quota di capitale, specificando il numero e le categorie di azioni eventualmente già possedute e di quelle che si intendono acquisire;
— le informazioni indicate nei parr. 5.1 e 5.2 nonché, ove necessario, quelle indicate nel par. 6 della presente Sezione.

La Banca d'Italia si pronuncia entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda di autorizzazione corredata della documentazione richiesta. Il termine è sospeso nel caso in cui ai soggetti interessati siano richiesti ulteriori elementi informativi. Il termine è altresì sospeso nell'ipotesi in cui la Banca d'Italia richieda informazioni e/o documentazione ad autorità pubbliche nazionali ed estere (1).

Copia del provvedimento di autorizzazione è trasmessa anche alla banca o alla capogruppo cui si riferisce la partecipazione.

Anche nel caso in cui l'acquisizione della partecipazione derivi da atti di liberalità o avvenga per successione, l'esercizio del diritto di voto resta sospeso fino al rilascio dell'autorizzazione della Banca d'Italia.

Ove l'acquisizione della partecipazione configuri una operazione di concentrazione rilevante ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, la stessa è oggetto di una specifica e separata comunicazione preventiva alla Banca d'Italia.

Ai sensi dell'art. 19, comma 8, del T.U., se alle operazioni indicate al par. 1 della presente Sezione partecipano soggetti appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di reciprocità, la Banca d'Italia trasmette la domanda di autorizzazione al Ministro del tesoro. Su proposta di quest'ultimo, il Presidente del Consiglio dei Ministri può vietare l'autorizzazione.

Nel caso in cui il soggetto che intende acquisire il controllo di una banca o capogruppo sia una banca comunitaria, l'impresa madre di una banca comunitaria, ovvero la persona fisica o giuridica che controlla una banca comunitaria, la valutazione dell'acquisto forma oggetto di una consultazione preventiva con le autorità competenti dello Stato in cui ha sede la banca acquirente (artt. 7 e 11, par. 2, della direttiva 89/646/CEE). In questo caso il termine è sospeso in attesa del parere dell'autorità estera.

Le società finanziarie che intendano acquisire una partecipazione di controllo in una banca, all'atto della domanda di autorizzazione devono verificare il possesso delle condizioni previste dal Cap. LII, Sez. II, delle presenti Istruzioni per l'assunzione della qualifica di capogruppo di un gruppo bancario.

4.1 *Aumenti di capitale*

Qualora il superamento di una delle soglie autorizzative si determini a seguito dell'esito di operazioni di aumento di capitale, l'autorizzazione può essere richiesta anche al termine dell'operazione; in tal caso, il diritto di voto inerente alle

(1) Della sospensione e della riapertura dei termini viene data comunicazione agli interessati.

azioni che eccedono le predette soglie è sospeso sino a quando il soggetto non abbia ottenuto la prescritta autorizzazione.

4.2 *Offerte pubbliche di acquisto o di scambio*

I soggetti che intendono acquistare azioni di banche o capogruppo che comportino il superamento delle soglie autorizzative — attraverso la promozione di offerte pubbliche di acquisto o di scambio, o attraverso la partecipazione a operazioni da cui derivino per gli stessi analoghi impegni — non possono procedere se non hanno preventivamente ottenuto l'autorizzazione della Banca d'Italia.

5. Criteri per il rilascio dell'autorizzazione

La Banca d'Italia, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, verifica che:

— il partecipante al capitale della banca sia in possesso dei requisiti di onorabilità;

— ricorrano condizioni atte a garantire una sana e prudente gestione della banca o della capogruppo.

5.1 *Requisiti di onorabilità*

Secondo quanto previsto dal Regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 144, chiunque partecipi in una banca in misura superiore al 5 per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto, ovvero indipendentemente dalla partecipazione posseduta controlli la banca, non può esercitare il diritto di voto, inerente alle azioni o quote eccedenti, qualora (1):

a) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

---

(1) Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (norma transitoria) per i soggetti che partecipavano al capitale di una banca alla data di entrata in vigore del Regolamento, la mancanza dei requisiti non previsti dalla normativa previgente non rileva, se verificatasi antecedentemente alla data stessa, limitatamente alla partecipazione già detenuta. Il Regolamento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 109 del 13 maggio 1998, è entrato in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione.

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

c) sia stato condannato a una delle pene indicate alla lettera *b)* con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato. Le pene di cui alla lettera *b)*, n. 1) e n. 2), non rilevano se inferiori ad un anno.

Al fine di determinare la quota di capitale posseduta si considerano anche le azioni o quote possedute per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

I requisiti di onorabilità devono essere posseduti anche dal soggetto che, indipendentemente dall'entità della partecipazione detenuta, controlla la banca ai sensi dell'art. 23 del T.U. In tal caso la sospensione del diritto di voto interessa l'intera partecipazione.

La documentazione minimale richiesta per la verifica dei requisiti è indicata nell'Allegato A.1 del presente Capitolo.

5.1.1 *Partecipanti persone giuridiche*

Qualora il partecipante sia una società o un ente, il requisito di onorabilità deve essere posseduto da tutti i membri del consiglio di amministrazione e dal direttore generale ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti. In tali casi la verifica dei requisiti viene effettuata dal consiglio di amministrazione della società o ente richiedente l'autorizzazione; il verbale della relativa delibera consiliare va trasmesso in allegato alla domanda di autorizzazione.

L'esame delle posizioni va condotto per ciascuno degli interessati e con la rispettiva astensione. La delibera dà atto della documentazione presa a base delle valutazioni effettuate.

È rimessa alla responsabilità del consiglio di amministrazione o dell'organo che svolge funzioni equivalenti la valutazione della completezza probatoria dei documenti. A tal fine, il consiglio di amministrazione fa riferimento alla documentazione minimale indicata nella parte A.1 dell'All. A del presente Capitolo.

La Banca d'Italia si riserva la facoltà, nei casi in cui lo ritenga opportuno, di richiedere l'esibizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di onorabilità.

In caso di partecipazione indiretta detenuta per il tramite di uno o più soggetti interposti, il requisito di onorabilità va verificato solo per il soggetto posto al vertice della catena partecipativa e per i diretti titolari delle azioni della banca, sempreché questi ultimi possiedano partecipazioni superiori alle soglie autorizzative.

La verifica dei requisiti va effettuata in ogni caso di cambiamento nella composizione degli organi sociali di società o enti partecipanti; in caso di rinnovo

degli organi sociali per tutti i membri; in caso di subentro solo per i soggetti subentranti.

5.1.2 *Soggetti esenti*

Non sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione in:

— banche autorizzate in Italia;

— banche comunitarie;

— banche extracomunitarie non insediate in Italia nei casi in cui gli esponenti aziendali di tali banche siano soggetti ad analoghi requisiti in base alla regolamentazione del Paese d'origine; tale circostanza va comprovata mediante attestazione dell'Autorità di vigilanza locale;

— enti o società ai quali si applicano disposizioni speciali in materia di onorabilità (ad es., società di intermediazione mobiliare, società iscritte all'elenco di cui all'art. 106 T.U., imprese di assicurazione; gli enti conferenti di cui al d.lgs. 20 novembre 1990, n. 356, ecc.);

— enti pubblici, anche economici.

5.1.3 *Soggetti esteri*

Per i soggetti di nazionalità estera (persone fisiche ed esponenti aziendali delle società o enti partecipanti) si fa riferimento alle legislazioni vigenti nello Stato di appartenenza, richiedendosi per i nominativi interessati l'inesistenza di situazioni ostative sostanzialmente equivalenti a quelle previste dal Regolamento del 18 marzo 1998, n. 144. Nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, si applicano le disposizioni di cui al par. 5.1.1 della presente Sezione in ordine alla competenza del consiglio di amministrazione (o organo equivalente) e alle modalità per la verifica dei requisiti.

5.2 *Principio della sana e prudente gestione*

Con delibera del CICR del 19 aprile 1993 sono stati stabiliti i criteri che presiedono ai controlli sugli assetti proprietari a fini di sana e prudente gestione. Essi mirano a tutelare l'impresa bancaria o la capogruppo da possibili condotte dannose dei soggetti partecipanti al capitale. In tale ottica assume rilevanza la qualità dei soggetti partecipanti anche in connessione con specifiche situazioni aziendali della banca o della capogruppo. Rilevano, pertanto, la correttezza nelle relazioni di affari e l'affidabilità della situazione finanziaria dei soggetti che presentano richiesta di autorizzazione. Possono, inoltre, assumere rilievo gli eventuali legami di qualsiasi natura — anche familiari o associativi — tra il richiedente e altri soggetti in grado di compromettere le condizioni sopra indicate.

Assumono altresì rilevanza i rapporti di indebitamento che il soggetto ha in essere con la banca o con la capogruppo in cui intenda acquisire la partecipazione. Sotto

tale profilo, l'esposizione delle banche e delle capogruppo nei confronti del soggetto richiedente l'autorizzazione non può eccedere i limiti previsti dalla disciplina di vigilanza in materia di concentrazione dei rischi (cfr. Cap. XXIV delle presenti Istruzioni).

Qualora la banca entri a far parte di un gruppo non avente la qualifica di gruppo bancario, la Banca d'Italia valuta che l'assetto del gruppo non risulti di ostacolo allo svolgimento dei controlli di vigilanza. Qualora al gruppo appartengano società insediate all'estero, la Banca d'Italia valuta se la localizzazione delle stesse o le attività svolte in quei paesi siano tali da consentire l'esercizio di un'efficace azione di vigilanza.

La Banca d'Italia può richiedere ai partecipanti specifiche dichiarazioni di impegno volte a tutelare la sana e prudente gestione della banca o della società capogruppo.

5.2.1 *Elementi informativi*

Al fine di valutare gli aspetti sopra indicati, i richiedenti devono comunicare gli elementi informativi concernenti:

a) la situazione economico-patrimoniale della società che intende acquisire la partecipazione e delle società dalla stessa controllate; nel caso in cui il soggetto richiedente sia una persona fisica, le informazioni andranno rese con riferimento all'attività di impresa svolta dal medesimo soggetto in via diretta e per il tramite di società controllate;

b) le relazioni di affari (in particolare, i rapporti di indebitamento) nonché gli altri collegamenti che il soggetto interessato ha in essere con:

- — la banca o capogruppo cui si riferisce la partecipazione ed altri intermediari creditizi e finanziari;
- — i partecipanti al capitale della banca o capogruppo;

c) le fonti di finanziamento che il soggetto intende attivare per la realizzazione dell'operazione di acquisizione della partecipazione.

Nella parte A.2 dell'All. A del presente Capitolo è indicata a titolo esemplificativo la documentazione da presentare a corredo della domanda di autorizzazione.

La documentazione non è richiesta:

- — alle banche autorizzate in Italia e alle banche comunitarie;
- — alle capogruppo;
- — agli enti pubblici, anche economici.

6. Partecipazioni superiori al 15% o di controllo

Il T.U. stabilisce il divieto di autorizzazione per l'acquisizione di partecipazioni superiori al 15% del capitale delle banche o delle capogruppo (o comportanti il

controllo di esse) da parte di soggetti che svolgono in misura rilevante attività di impresa in settori non bancari né finanziari.

In conformità dei criteri di cui alla delibera CICR del 19 aprile 1993, il divieto non si applica qualora il soggetto richiedente provi che le attività svolte direttamente, diverse da quelle bancarie e finanziarie, non eccedano il 15% del totale delle attività svolte direttamente. Per le attività finanziarie va fatto riferimento alle attività indicate nell'art. 1, comma 2, lett. f), del T.U., ad esse è assimilata l'attività assicurativa.

Se il soggetto richiedente abbia partecipazioni, anche indirette, di controllo in altre società, deve essere, inoltre, rispettata la condizione che la somma degli attivi delle società non bancarie né finanziarie controllate non ecceda il 15% della sommatoria dell'attivo d'impresa del soggetto richiedente e di tutte le società da esso controllate.

Le modalità per il calcolo delle percentuali sopra indicate nonché la documentazione richiesta ai soggetti interessati sono specificate, rispettivamente, nella Sez. IV, par. 1, e negli All. A (parte A.3) e B del presente Capitolo. Tale documentazione non è richiesta ai soggetti vigilati.

Il T.U. prevede che la Banca d'Italia possa negare o revocare l'autorizzazione a soggetti non operanti in settori creditizio e finanziario che, grazie ad un accordo, conseguano una concentrazione di potere, rilevante e durevole, per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori della banca o della capogruppo, tale da pregiudicare la gestione sana e prudente. Sono altresì presi in considerazione i rapporti che il soggetto richiedente l'autorizzazione ha in essere con altri partecipanti al capitale della banca o della capogruppo. I rapporti non devono essere tali da compromettere il principio di separatezza banca-industria.

7. Sospensione e revoca dell'autorizzazione

In conformità dei criteri fissati dal CICR con la delibera del 19 aprile 1993, la Banca d'Italia può in ogni momento sospendere o revocare con provvedimento motivato l'autorizzazione all'assunzione della partecipazione qualora vengano meno i presupposti e le condizioni in base ai quali l'autorizzazione medesima è stata rilasciata.

La sospensione dell'autorizzazione può essere disposta dalla Banca d'Italia quando sia accertata l'insussistenza di uno o più dei requisiti o delle condizioni necessarie per l'autorizzazione, il cui ripristino sia assicurato in tempi brevi dal soggetto interessato.

Tra i motivi di revoca rientrano, a titolo esemplificativo, l'assunzione di ripetuti comportamenti volti a eludere la presente normativa, la trasmissione di informazioni o dati non corrispondenti al vero.

I provvedimenti di sospensione o revoca sono comunicati ai soggetti partecipanti e alla banca o capogruppo partecipate.

SEZIONE III

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

1. Comunicazioni riguardanti i partecipanti

1.1 *Partecipazioni rilevanti*

I soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente, al capitale delle banche e delle capogruppo sono tenuti a comunicare, entro il termine indicato al par. 1.2 della presente Sezione, alla Banca d'Italia — e al soggetto partecipato — l'ammontare della propria partecipazione nei seguenti casi:

a) perfezionamento delle operazioni soggette ad autorizzazione ovvero eventuale decisione di non concludere l'operazione autorizzata (1);

b) aumento della partecipazione che comporta il superamento del 25%, 40%, 45% e 55% del capitale sociale e delle successive soglie eccedenti quest'ultimo limite nella misura di multipli del 5% (60%, 65% . 95%) o raggiungimento del 100%;

c) riduzione dell'ammontare della partecipazione al di sotto di ciascuna delle soglie fissate per gli obblighi di autorizzazione o di comunicazione.

La Banca d'Italia si riserva la facoltà di fissare soglie percentuali inferiori a quelle stabilite ai punti *b)* e *c)* nel caso in cui il capitale delle banche o capogruppo sia caratterizzato da un elevato frazionamento. L'elenco di tali soggetti e le soglie di rilevanza sono pubblicati in Gazzetta Ufficiale.

Per ciò che concerne le azioni di cui si deve tenere conto nel computo delle percentuali rilevanti e le relative modalità di calcolo, si applicano le disposizioni di cui alla Sez. IV, par. 1, del presente Capitolo.

Non è tenuto all'obbligo di comunicazione il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per le partecipazioni detenute indirettamente.

1.2 *Termini*

La comunicazione va effettuata entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni indicate nel par. 1.1 della presente Sezione; nel caso di banche di nuova costituzione la comunicazione va effettuata entro 10 giorni dalla data dell'iscrizione all'albo delle banche (2).

(1) Si rammenta che le soglie autorizzative rilevanti sono: 5%, 10%, 15%, 20%, 33%, 50% e in ogni caso il controllo, indipendentemente dall'entità della partecipazione (cfr. Sez. II, par. 1, del presente Capitolo).

(2) In tutti i casi di variazione del capitale l'eventuale obbligo di comunicazione decorre dal momento in cui l'operazione sul capitale si è conclusa. Tale termine coincide per le società per azioni con l'iscrizione nel registro delle imprese dell'attestazione dell'avvenuta variazione.

1.3 *Modalità di invio della comunicazione*

La comunicazione va effettuata con il mod. 287 (cfr. All. C del presente Capitolo) (1). Tale modello, da utilizzare anche per le partecipazioni nelle capogruppo, va compilato secondo le modalità riportate nelle istruzioni allegate al modello stesso (2).

Il modello è inviato in duplice copia (3) alla Filiale della Banca d'Italia nel cui ambito territoriale ha sede legale il soggetto partecipato (4), unitamente ad una nota di trasmissione nella quale i soggetti partecipanti possono fornire ulteriori dati e informazioni relativi all'operazione. Copia del modello è trasmessa anche alla banca o capogruppo cui si riferisce la partecipazione.

2. **Comunicazioni riguardanti gli accordi di voto** (5)

2.1 *Presupposti*

L'art. 20, comma 2, del T.U, prevede l'obbligo di comunicare alla Banca d'Italia ogni accordo che regola o da cui possa derivare l'esercizio concertato del voto in una banca o in una società che la controlla.

Secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 4, del T.U., la Banca d'Italia, al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di comunicazione può richiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.

L'obbligo di comunicazione riguarda qualsiasi tipo di accordo, indipendentemente dalla forma, dalla durata, dal grado di vincolatività e stabilità.

Qualora dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la sana e prudente gestione della banca, la Banca d'Italia può sospendere il diritto di voto dei soci partecipanti all'accordo stesso. A tal fine la Banca d'Italia valuta in concreto i riflessi dell'accordo sulle politiche gestionali della banca. Particolare attenzione viene riservata ai patti che — prevedendo la creazione di una organizzazione stabile cui venga attribuita la competenza ad esprimersi, in via continuativa, sulle scelte gestionali della società — possano alterare la funzionalità dei processi decisionali della banca.

La sospensione del voto può riguardare anche singoli argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea della società.

---

(1) Il modello può essere richiesto all'Associazione Bancaria Italiana.

(2) Il modello va utilizzato anche nel caso di assunzione del controllo di una società che già detiene partecipazioni (superiori al 5% o di controllo) nel capitale di una banca o capogruppo.

(3) La documentazione da allegare al modello può essere prodotta in unica copia.

(4) Nel caso in cui la sede legale non coesista con la direzione generale, la comunicazione va presentata alla Filiale della Banca d'Italia ove è insediata quest'ultima. Le banche e le capogruppo inoltrano il mod. 287 alla Filiale della Banca d'Italia della provincia in cui le medesime hanno la sede legale ovvero la direzione generale nonché, per conoscenza, a quella nel cui ambito territoriale ha sede legale, ovvero direzione generale, la banca partecipata.

(5) Ai fini del presente paragrafo, le società finanziarie capogruppo di un gruppo bancario sono equiparate alle banche.

2.2 *Modalità di invio delle comunicazioni*

Le comunicazioni sono inviate alla Banca d'Italia (1) dai partecipanti all'accordo (o da parte del soggetto a ciò delegato dagli altri aderenti al patto) ovvero dai legali rappresentanti della banca o della società cui l'accordo si riferisce, entro cinque giorni dalla stipula. Qualora l'accordo non sia concluso in forma scritta, la comunicazione va effettuata entro cinque giorni dall'accertamento delle circostanze che ne rivelano l'esistenza.

La comunicazione riferisce sinteticamente sul contenuto e sulle finalità dell'accordo e ne riporta, in allegato, il testo. Essa deve, inoltre, indicare:

— il numero e le generalità dei partecipanti all'accordo, in via diretta o indiretta;

— la quota del capitale con diritto di voto complessivamente detenuta ovvero, nel caso di banche cooperative, il numero dei partecipanti rispetto al totale dei soci;

— l'ammontare di ciascuna classe di titoli relativo a ogni partecipante;

— l'esistenza di legami di tipo familiare o di affari tra i diversi partecipanti;

— le eventuali intese, tra uno o più aderenti all'accordo, relative a future operazioni della società partecipata o delle sue controllate. In particolare, vanno descritti gli obiettivi dell'intesa e indicati i nominativi delle parti.

Nel caso di accordi di tipo associativo, la comunicazione dovrà indicare il numero dei partecipanti e la quota di capitale con diritto di voto dagli stessi complessivamente posseduta ovvero, nel caso di banche cooperative, il numero dei partecipanti rispetto al totale dei soci.

Ogni variazione nei contenuti dell'accordo o nei soggetti aderenti deve essere comunicata alla Banca d'Italia.

---

(1) La comunicazione va presentata alla Filiale della Banca d'Italia della provincia ove ha sede legale la banca cui si riferisce l'accordo di voto. Nel caso in cui la sede legale non coesista con la direzione generale, la comunicazione va presentata alla Filiale della Banca d'Italia ove è insediata quest'ultima. La comunicazione va altresì presentata alla Banca d'Italia — Amministrazione Centrale — Roma, Servizio Normativa e Affari Generali di Vigilanza.

SEZIONE IV

DISPOSIZIONI DI COMUNE APPLICAZIONE

1. Modalità per il calcolo delle percentuali rilevanti

Per il calcolo delle percentuali rilevanti ai fini degli obblighi autorizzativi e di comunicazione si adottano le seguenti modalità:

— *al numeratore* si considerano le azioni o quote da acquisire, unitamente a quelle già possedute, aventi diritto di voto o per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto (ad es., nel caso di usufrutto, pegno, ecc.);

— *al denominatore* si considerano tutte le azioni o quote rappresentanti il capitale, comprese le azioni privilegiate, ma non quelle di risparmio.

2. Separazione tra proprietà e diritto di voto

Per le operazioni che comportano la separazione tra proprietà delle azioni ed esercizio del diritto di voto sono tenuti a richiedere l'autorizzazione o ad effettuare la comunicazione sia il soggetto titolare delle azioni sia quello cui spetta il diritto di voto sulle azioni medesime (usufruttuario, creditore pignoratizio).

3. Partecipazioni indirette

Allorché la partecipazione è acquisita indirettamente, la richiesta di autorizzazione o la comunicazione va effettuata dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa e da quello che detiene direttamente le azioni del capitale della banca. Sono ricomprese le società fiduciarie che intendono acquisire partecipazioni per conto terzi.

I soggetti interessati alle comunicazioni possono sottoscrivere un unico modello 287 nel quale vanno comunque indicati gli eventuali ulteriori soggetti interposti tra il dichiarante al vertice della catena partecipativa e il soggetto diretto titolare delle azioni della banca.

SEZIONE V

ADEMPIMENTI DELLE BANCHE
E DELLE CAPOGRUPPO

1. Adempimenti

È opportuno che le banche e le capogruppo provvedano a una costante opera di sensibilizzazione dei soggetti tenuti agli adempimenti connessi alla partecipazione al capitale, in ordine alle modalità e ai termini delle domande di autorizzazione e delle comunicazioni e alle sanzioni previste per le diverse ipotesi di violazione delle norme.

Le banche e le capogruppo forniscono ogni utile informazione ai soggetti interessati; ciò, in particolare, in occasione di complesse operazioni quali quelle di aumento del capitale. Esse provvedono a pubblicizzare in forma idonea, anche a mezzo stampa, l'avvenuta variazione del numero delle azioni che compongono il proprio capitale.

Si invitano le banche e le capogruppo a fornire agli interessati i modelli 287 già compilati nella parte del "quadro B" riguardante i dati delle stesse.

L'art. 24, comma 1, del T.U. prevede che in assenza dell'autorizzazione o in caso di omissione delle comunicazioni il diritto di voto inerente alle azioni o quote non possa essere esercitato.

L'esclusione dall'esercizio del diritto di voto riguarda le azioni comunque possedute in eccedenza ai limiti fissati nella normativa. In particolare, il soggetto che non abbia mai ricevuto l'autorizzazione potrà esercitare i diritti di voto fino al limite del 5% del capitale della banca o capogruppo partecipata. I soggetti già autorizzati a detenere partecipazioni potranno esercitare il diritto di voto per le azioni autorizzate e per quelle detenibili senza ulteriore richiesta di autorizzazione o comunicazione (1). Per i soci di banche costituite in forma di società cooperativa l'assenza di autorizzazione comporta l'esclusione dall'esercizio del diritto di voto.

Con specifico riguardo alle comunicazioni, il divieto di esercizio del voto riguarda le comunicazioni omesse alla data di svolgimento dell'assemblea, non anche quelle che alla stessa data risultino effettuate in ritardo. I soggetti, per i quali il termine per eseguire la comunicazione scada oltre la data fissata per l'assemblea vanno, invitati ad effettuare la comunicazione prima di tale data.

L'art. 25 T.U. stabilisce che in mancanza dei requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale di banche non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti il limite del 5%. In caso di partecipazione di controllo il divieto si estende all'intera partecipazione.

In caso di inosservanza dei divieti di cui agli artt. 24 e 25 del T.U., la deliberazione è impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile, qualora la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.

---

(1) È ad es. il caso di un soggetto che, autorizzato a possedere una partecipazione superiore al 5%, ad esempio del 7%, incrementi la medesima sino al 14%. Il soggetto che non richieda l'autorizzazione (necessaria in quanto l'operazione comporta il superamento della soglia del 10%), può esercitare solo i diritti di voto corrispondenti alla partecipazione del 10%.

Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Spetta al presidente dell'assemblea, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, risultino possedere partecipazioni che comportino obblighi di autorizzazione o di comunicazione.

In particolare, dai verbali assembleari deve risultare:

a) la dichiarazione del presidente che attesti che ai partecipanti all'assemblea è stato richiesto di far presente eventuali situazioni di esclusione dal diritto di voto ai sensi della disciplina vigente;

b) la menzione dei riscontri effettuati sulla base delle informazioni disponibili per l'ammissione al voto;

c) l'indicazione (1) per le singole delibere:

— dei nominativi partecipanti all'assemblea, anche tramite soggetti delegati, e delle relative partecipazioni;

— dei voti favorevoli, contrari, nulli e astenuti, con la specificazione dei nominativi che abbiano espresso voto contrario o che si siano astenuti, ad eccezione, ovviamente, delle votazioni assunte, ai sensi di statuto, a scrutinio segreto.

La Banca d'Italia si riserva di richiedere ulteriori specifiche informazioni caso per caso; in relazione a ciò le banche e le capogruppo conservano per ogni delibera la documentazione inerente alle modalità di formazione della volontà assembleare.

2. Informativa sulla compagine sociale

Le capogruppo e le banche, ad eccezione delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo, comunicano annualmente alla Banca d'Italia l'elenco dei soci che possiedono un numero di azioni con diritto di voto superiore al 2% del capitale, riferito alla data di approvazione del bilancio.

La comunicazione, da effettuare entro trenta giorni dalla data sopra indicata, deve riportare per ciascun socio:

— il numero delle azioni con diritto di voto possedute;

— la percentuale delle azioni con diritto di voto rispetto al totale delle azioni con diritto di voto;

— il codice fiscale.

---

(1) Tali informazioni possono risultare, se ritenuto più agevole, anche da apposita comunicazione del presidente da trasmettere contestualmente al verbale.

Allegato A

A.1 DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE IL REQUISITO DI ONORABILIÀ (1)

a) *per le persone fisiche*:

— dichiarazione sostitutiva di atto notorio (legge 15/68 e successive modifiche e integrazioni) (2) attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) e c), del Regolamento 144/98;

— certificato della prefettura attestante l'insussistenza delle misure di prevenzione di cui all'art. 10, legge 575/65 e successive modifiche e integrazioni, ovvero certificato del registro delle imprese recante la dicitura antimafia, rilasciato dalla camera di commercio. Ove gli interessati non possano produrre i certificati in questione, l'insussistenza delle misure di prevenzione deve risultare da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della legge 15/68 e successive modifiche e integrazioni (2).

b) *per le persone giuridiche*:

— verbale del consiglio di amministrazione o organo equivalente da cui risulti effettuata la verifica del requisito in capo ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella società o ente partecipante.

(1) Per i soggetti esteri si fa riferimento alla documentazione in uso nello Stato di appartenenza analoga a quella richiesta ai soggetti italiani.

(2) In alternativa, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 11, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche e integrazioni.

segue Allegato A

A.2 DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE IL PRINCIPIO DELLA SANA E PRUDENTE GESTIONE

A titolo esemplificativo, si riportano di seguito i documenti probatori acquisibili:

a) *per le persone fisiche*:

— le attestazioni relative all'esercizio di attività professionali (ad es. iscrizione ad albi o ordini professionali); "curriculum vitae" e le certificazioni degli enti o società di provenienza;

— le attestazioni rilasciate da Autorità di vigilanza degli enti o delle società di provenienza;

b) *per le società e gli enti nazionali*:

— il bilancio dell'ultimo esercizio e, ove esistente, il bilancio consolidato del gruppo di appartenenza;

— le relazioni degli amministratori e del collegio sindacale relative all'ultimo esercizio;

— l'eventuale certificazione della società di revisione;

— le attestazioni professionali (ad es. iscrizione ad albi o ordini professionali) e i "curriculum vitae" per i membri del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e per il direttore generale;

c) *per le società estere*:

— la documentazione analoga a quella indicata sub b);

— le lettere di "good standing" o le altre attestazioni da parte delle Autorità di vigilanza del Paese d'origine.

segue Allegato A

A.3 DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE LE PARTECIPAZIONI SUPERIORI AL 15% O DI CONTROLLO

a) *per le persone fisiche, esclusivamente se svolgono attività commerciale in forma individuale*

— lo schema (All. B del presente Capitolo) riguardante l'attività imprenditoriale svolta; nello schema va precisato se ed in quale misura l'attività di impresa sia esercitata in settori diversi da quelli bancario e finanziario e va prodotta la relativa documentazione (certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia del bilancio dell'ultimo esercizio);

— l'elenco delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente, da indicare secondo le modalità del quadro II dell'All. B del presente Capitolo;

b) *per le persone giuridiche o le società di persone*

— l'elenco nominativo dei propri soci aventi partecipazioni superiori al 5%;

— una dichiarazione degli amministratori contenente l'indicazione dei soggetti controllanti ai sensi dell'art. 23 del T.U.,

— una dichiarazione degli amministratori che attesti la natura commerciale dell'attività svolta; in particolare va precisato, secondo le modalità di cui all'All. B del presente Capitolo, se, e in quale misura, l'attività di impresa sia esercitata in settori diversi da quelli bancario e finanziario e va prodotta la relativa documentazione (copia dell'atto costitutivo e del bilancio dell'ultimo esercizio);

— l'elenco delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente, da indicare secondo le modalità di cui all'All. B del presente Capitolo.

Allegato B

Schema per la verifica della natura dell'attività di impresa svolta dal partecipante al capitale della banca

Dati al:____________________ in $\frac{\text{milioni}}{\text{miliardi}}$ di lire (1)

QUADRO I

SOGGETTO PARTECIPANTE AL CAPITALE DELLA BANCA (persona fisica, società o enti di diversa natura) ____________________	
TOTALE DELLE ATTIVITÀ (2) SVOLTE *DIRETTAMENTE*	A
DI CUI: ATTIVITÀ *DIVERSE* DA QUELLE BANCARIA, FINANZIARIA E ASSICURATIVA	A_1
$\frac{A_1}{A}$ = ____________________ = %	

QUADRO II

SOCIETÀ CONTROLLATE ESERCENTI ATTIVITÀ *DIVERSA* DA QUELLA BANCARIA, FINANZIARIA E ASSICURATIVA (denominazione, forma giuridica e sede legale)	Codice attività (3)	ATTIVO (2)
DIRETTAMENTE:		
__________	☐☐	__________
__________	☐☐	__________
__________	☐☐	__________
__________	☐☐	__________
__________	☐☐	__________
__________	☐☐	__________
__________	☐☐	__________
INDIRETTAMENTE: __________ tramite __________	☐☐	__________
INDIRETTAMENTE: __________ tramite __________	☐☐	__________
INDIRETTAMENTE: __________ tramite __________	☐☐	__________
	TOTALE	B

segue *Allegato B*

Dati al:____________________ in $\frac{\text{milioni}}{\text{miliardi}}$ di lire (1)

segue QUADRO II

SOCIETÀ CONTROLLATE ESERCENTI ATTIVITÀ BANCARIA, FINANZIARIA E ASSICURATIVA (denominazione, forma giuridica e sede legale)	Codice attività (3)	ATTIVO (2)
DIRETTAMENTE:		
______	☐☐	______
______	☐☐	______
______	☐☐	______
______	☐☐	______
______	☐☐	______
______	☐☐	______
______	☐☐	______
INDIRETTAMENTE: ______ tramite ______	☐☐	______
INDIRETTAMENTE: ______ tramite ______	☐☐	______
INDIRETTAMENTE: ______ tramite ______	☐☐	______
	TOTALE	C

$\frac{B}{A + B + C}$ = ________________________ = %

Addì________________ **FIRMA DEL PARTECIPANTE**

____

(1) Gli importi possono essere segnalati anche in migliaia/milioni di euro.

(2) Andrà riportato:

per le banche e per le società finanziarie, l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo risultante dall'ultimo bilancio approvato, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate ed esclusi i conti d'ordine;

per le compagnie di assicurazione, convenzionalmente, il valore dei premi incassati nell'ultimo esercizio moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10;

per le società industriali, convenzionalmente, il fatturato totale dell'ultimo esercizio, moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10.

(3) CODICI ATTIVITÀ

- 10 BANCHE
- 20 FINANZIARIE DI PARTECIPAZIONE
- 30 FINANZIARIE DI CREDITO - FACTORING
- 31 FINANZIARIE DI CREDITO - CREDITO AL CONSUMO
- 32 FINANZIARIE DI CREDITO - LEASING FINANZIARIO
- 33 FINANZIARIE DI CREDITO - ALTRE
- 40 FINANZIARIE MOBILIARI - SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE
- 41 FINANZIARIE MOBILIARI - SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO
- 42 FINANZIARIE MOBILIARI - SOCIETÀ DI INVESTIMENTO A CAPITALE VARIABILE
- 50 SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA
- 55 FINANZIARIE DI INCASSO E PAGAMENTO
- 60 ALTRE SOCIETÀ FINANZIARIE
- 70 IMPRESE DI ASSICURAZIONE - RAMO VITA
- 71 IMPRESE DI ASSICURAZIONE - RAMO DANNO
- 72 IMPRESE DI ASSICURAZIONE - MISTA
- 80 SOCIETÀ STRUMENTALI
- 90 IMPRESE NON FINANZIARIE

Allegato C

PARTECIPANTI AL CAPITALE DELLE BANCHE O CAPOGRUPPO

Mod. 287

Alla BANCA D'ITALIA Filiale di ____________________

Alla Banca ____________________

Riservato alla BANCA D'ITALIA — Filiale — Data G G M M A A — Numero

Protocollo Banca d'Italia

DICHIARANTE — quadro A

Se persona fisica
- cognome
- nome
- luogo di nascita
- data di nascita G G M M A A
- codice fiscale

Se persona giuridica o società di persone
- denominazione sociale
- eventuale sigla sociale
- specie
- codice fiscale

comune sede legale o residenza — via — sigla provincia — stato

Causale della dichiarazione — Data dell'acquisto o della variazione della partecipazione G G M M A A

BANCA O CAPOGRUPPO PARTECIPATA — quadro B

- denominazione
- codice ABI
- capitale sociale n. azioni con diritto di voto
- valore nominale unitario
- di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

AZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE — quadro C

titolo del possesso		N. azioni possedute	N. azioni possedute per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto	N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante
proprietà	1		1	
riportato	2		2	
riportatore	3		3	di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria
pegno	4			
usufrutto	5			
deposito o altro	6			

AZIONI POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA — quadro D

titolo del possesso		N. azioni possedute	N. azioni per le quali le società controllate, fiduciarie e interposte persone sono private del diritto di voto	N. azioni con diritto di voto in capo a società controllate, fiduciarie e interposte persone
proprietà	1		1	
riportato	2		2	
riportatore	3		3	di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria
pegno	4			
usufrutto	5			
deposito o altro	6			

AZIONI POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI O DA SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO — quadro E

- N. azioni possedute
- N. azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto
- N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante
- di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

	N. fiduciari		%
1		1	
2		2	

RIEPILOGO

- N. azioni totali possedute — ___ , ___ % rispetto al capitale sociale sottoscritto con diritto di voto
- N. azioni con diritto di voto possedute — ___ , ___ % rispetto al capitale sociale sottoscritto con diritto di voto
- N. azioni in sindacato di voto — ___ , ___ % rispetto al capitale sociale sottoscritto con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

- Azioni possedute alla data del precedente mod. 287 (rapporto percentuale) — ___ , ___ % rispetto al capitale sociale sottoscritto con diritto di voto
- di cui con diritto di voto (rapporto percentuale) — ___ , ___ % rispetto al capitale sociale sottoscritto con diritto di voto

Eventuali osservazioni ____________________

firma del dichiarante o del legale rappresentante ____________________

data della dichiarazione ____________________ indirizzo ____________________ CAP ________

COPIA PER LA BANCA D'ITALIA

segue *Allegato C*

Distinta delle società controllate, fiduciarie e delle interposte persone per il tramite delle quali sono possedute le azioni (solo se è stato riempito il quadro D)

Riservato alla BANCA D'ITALIA		
Filiale	Data	Numero
	G G M M A A	

Mod. 287

Foglio n.

SOCIETÀ CONTROLLATA, FIDUCIARIA O INTERPOSTA PERSONA TITOLARE DELLE AZIONI — *quadro F*

Se persona fisica

cognome

nome

luogo di nascita

data di nascita G G M M A A

codice fiscale

Se persona giuridica o società di persone

denominazione sociale

specie

codice fiscale

firma del legale rappresentante

comune sede legale o residenza

via

sigla provincia stato

rapporto con il soggetto dichiarante

fiduciario A

di controllo

B diretto tramite il , % del capitale con diritto di voto

C ed indiretto tramite il , %

D tramite patto di sindacato

E tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o altre ipotesi

N. azioni possedute

titolo del possesso

proprietà 1

riportato 2

riportatore 3

pegno 4

usufrutto 5

deposito 6

N. azioni possedute per le quali il soggetto è privato del diritto di voto

1

2

3

N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto

di cui con diritto di voto nell'assemblea ordinaria

SOGGETTI INTERPOSTI TRA IL DICHIARANTE ED IL SOGGETTO TITOLARE DELLE AZIONI

Avvertenza: da riempire solo nel caso in cui tra il dichiarante ed il soggetto titolare delle azioni con diritto di voto intercorrano rapporti di controllo indiretto o comunque tramite altri soggetti

Quadro F1

Se persona giuridica o società di persone

denominazione sociale

sede legale

specie

codice fiscale

rapporto con il soggetto dichiarante (o con il soggetto di cui al quadro della pagina precedente)

fiduciario A

di controllo

B diretto tramite il , % del capitale con diritto di voto

C ed indiretto tramite il , %

D tramite patto di sindacato

E tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o altre ipotesi

Quadro F2

Se persona giuridica o società di persone

denominazione sociale

sede legale

specie

codice fiscale

rapporto con il soggetto dichiarante (o con il soggetto di cui al quadro della pagina precedente)

fiduciario A

di controllo

B diretto tramite il , % del capitale con diritto di voto

C ed indiretto tramite il , %

D tramite patto di sindacato

E tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o altre ipotesi

Quadro F3

Se persona giuridica o società di persone

denominazione sociale

sede legale

specie

codice fiscale

rapporto con il soggetto dichiarante (o con il soggetto di cui al quadro della pagina precedente)

fiduciario A

di controllo

B diretto tramite il , % del capitale con diritto di voto

C ed indiretto tramite il , %

D tramite patto di sindacato

E tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o altre ipotesi

Quadro F4

Se persona giuridica o società di persone

denominazione sociale

sede legale

specie

codice fiscale

rapporto con il soggetto dichiarante (o con il soggetto di cui al quadro della pagina precedente)

fiduciario A

di controllo

B diretto tramite il , % del capitale con diritto di voto

C ed indiretto tramite il , %

D tramite patto di sindacato

E tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o altre ipotesi

Quadro F5

Se persona giuridica o società di persone

denominazione sociale

sede legale

specie

codice fiscale

rapporto con il soggetto dichiarante (o con il soggetto di cui al quadro della pagina precedente)

fiduciario A

di controllo

B diretto tramite il , % del capitale con diritto di voto

C ed indiretto tramite il , %

D tramite patto di sindacato

E tramite il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o altre ipotesi

segue *Allegato C*

PARTECIPAZIONE AL CAPITALE DELLE BANCHE O CAPOGRUPPO

Istruzioni per la compilazione del mod. 287

Sono tenuti alla compilazione del modello:

— le persone fisiche;

— le persone giuridiche, le società di persone e gli enti di diversa natura;

— le società fiduciarie intestatarie di azioni per conto di terzi e le società di gestione del risparmio.

In caso di partecipazione indiretta, per il tramite di uno o più soggetti interposti, l'obbligo di comunicazione è assolto dal soggetto posto al vertice della catena partecipativa e da quello che possiede direttamente le azioni del capitale della banca. In tal caso è possibile inviare un unico modello sottoscritto da entrambi con l'indicazione di eventuali ulteriori soggetti interposti tra il dichiarante e il soggetto titolare delle azioni (quadri F1, F2, F3, ecc.).

Il modello va compilato per le partecipazioni che comportano:

1) il superamento della soglia del 5% e dei multipli di esso, nonché quella del 33%, ovvero l'assunzione del controllo della banca indipendentemente dall'entità della partecipazione;

2) riduzione della partecipazione al di sotto delle soglie di cui al punto *1*);

3) modifica della catena partecipativa dei soggetti interposti secondo le istruzioni ai quadri F1 e seguenti.

Per il calcolo delle percentuali rilevanti ai fini degli obblighi autorizzativi e di comunicazione si adottano le seguenti modalità:

— *al numeratore* si considerano le azioni o quote da acquisire, unitamente a quelle già possedute, aventi diritto di voto o per le quali il soggetto sia comunque titolare del diritto di voto (ad es., nel caso di usufrutto, pegno, ecc.);

— *al denominatore* si considerano tutte le azioni o quote rappresentanti il capitale, comprese le azioni privilegiate, ma non quelle di risparmio.

Per la determinazione dell'ammontare della partecipazione in banche costituite in forma di società cooperativa, si fa riferimento: al numeratore, al totale delle azioni possedute, prescindendo dal numero dei voti che di fatto possono essere espressi in sede assembleare; al denominatore, al capitale risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Quadro A: DICHIARANTE

Per le persone fisiche, vanno indicate le generalità e il codice fiscale del dichiarante.

Per le persone giuridiche, per le società di persone e gli enti di diversa natura, vanno indicate la ragione o denominazione sociale e l'eventuale sigla sociale. Va inoltre indicata la "specie", riempiendo la relativa casella con uno dei seguenti codici:

segue *Allegato C*

specie

01 Banca

02 Società finanziaria

03 Società assicurativa

04 Società industriale

05 Stato

06 Fondazione

07 Ente territoriale

— *Causale della dichiarazione*: va indicato nell'apposito riquadro la causale della dichiarazione con riferimento alle seguenti ipotesi:

1 comunicazione successiva per partecipazioni soggette ad autorizzazione;

2 comunicazione di incremento;

3 comunicazione di decremento;

4 altre comunicazioni..

— *Data dell'acquisto o della variazione della partecipazione*: deve essere specificata la data di perfezionamento dell'operazione secondo la relativa disciplina civilistica.

Quadro B: BANCA O CAPOGRUPPO PARTECIPATA

Vanno indicati negli appositi spazi:

— la denominazione della banca partecipata;

— il numero delle azioni rappresentanti il capitale quale risulta dall'atto costitutivo o dalle successive modificazioni, escluse le azioni di risparmio;

— il numero delle azioni rappresentanti il capitale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Per le banche sotto forma di società cooperative, si fa riferimento al capitale dell'ultimo bilancio approvato.

I soggetti interessati possono rivolgersi alle banche cui si riferisce la partecipazione per richiedere ogni utile informazione circa l'ammontare e la composizione del capitale delle banche stesse. Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti alla Banca d'Italia.

Quadro C: AZIONI POSSEDUTE DIRETTAMENTE DAL DICHIARANTE

— *N. azioni possedute*: il dichiarante indica il numero totale di azioni possedute, suddivise per il titolo del possesso.

Per le azioni in proprietà o oggetto di contratto di riporto, il riquadro è compilato indipendentemente dalla circostanza che il dichiarante sia titolare o meno del diritto di voto. Si rammenta che nel caso di azioni in usufrutto, pegno, ecc. non vanno indicate quelle azioni per le quali il soggetto non sia titolare del diritto di voto.

segue *Allegato C*

— *N. azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto*: questo riquadro è compilato solo dal proprietario che sia privato del diritto di voto ovvero per azioni oggetto di contratto di riporto. In esso è indicato il numero di azioni per le quali il dichiarante stesso non sia titolare del diritto di voto.

— *N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante*: è indicato il numero complessivo di azioni per le quali il dichiarante sia titolare del diritto di voto. Tale numero deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute/da acquisire e il totale delle azioni per le quali il soggetto dichiarante sia privato del diritto di voto.

— *Di cui con diritto di voto in assemblea ordinaria*: va indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche se il numero coincide con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro.

***Quadro D*:** AZIONI POSSEDUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE, INTERPOSTA PERSONA

— *N. azioni possedute*: il dichiarante indica il numero totale di azioni possedute per il tramite di società controllate (1), fiduciarie e di interposte persone, suddivise per il titolo del possesso.

— *N. azioni per le quali le società controllate, fiduciarie e le interposte persone siano private del diritto di voto*: questo riquadro è compilato solo per le azioni possedute in proprietà ovvero per le azioni oggetto di contratto di riporto, per le quali i soggetti interposti siano privati del diritto di voto.

— *N. azioni con diritto di voto in capo alle società controllate, fiduciarie e interposte persone*: è indicato il numero complessivo di azioni per le quali i soggetti interposti siano titolari del diritto di voto.

— *Di cui con diritto di voto in assemblea ordinaria*: va indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche se il numero coincide con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro.

***Quadro E*:** AZIONI POSSEDUTE PER CONTO DI ALTRI SOGGETTI O DA SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

Il quadro va compilato dalle società fiduciarie che posseggono azioni per conto terzi.

— *N. azioni possedute*: la società fiduciaria dichiarante indica il numero totale di azioni possedute per conto di altri soggetti.

— *N. azioni per le quali il dichiarante sia privato del diritto di voto*: è indicato il numero di azioni per le quali il diritto di voto sia esercitato da soggetto diverso dalla società fiduciaria.

(1) Ai fini della definizione di società controllata si fa riferimento al disposto dell'art. 23 T.U.

segue *Allegato C*

— *N. azioni con diritto di voto in capo al soggetto dichiarante*: il numero di azioni deve corrispondere alla differenza tra il totale delle azioni possedute e il totale delle azioni per le quali la società fiduciaria sia privata del diritto di voto.

— *Di cui con diritto di voto in assemblea ordinaria*: va indicato il numero delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, anche se il numero coincide con il numero delle azioni indicato nel precedente riquadro.

N. dei fiducianti: va indicato il numero dei fiducianti come segue:

— caselle 1: va indicato il fiduciante con azioni in misura superiore al 50%, specificando nell'altra casella 1 la percentuale posseduta da tale soggetto;

— caselle 2: va indicato il numero dei fiducianti con partecipazioni superiori al 5% e fino al 50%, specificando nell'altra casella 2 la percentuale complessivamente posseduta da tali soggetti.

Le medesime istruzioni si applicano anche ai soggetti diversi dalle società fiduciarie che posseggono azioni per conto terzi.

Il quadro va altresì compilato dalle società di gestione del risparmio. Esse indicano l'ammontare complessivo delle azioni possedute/da acquisire dall'insieme dei propri fondi di investimento mobiliare.

RIEPILOGO

Va riportato il numero complessivo delle azioni possedute a qualsiasi titolo, in proprio, per il tramite di altri soggetti, in qualità di società fiduciaria o di società di gestione del risparmio, indipendentemente dalla titolarità del diritto di voto.

Va, inoltre,indicato il rapporto percentuale sul numero delle azioni rappresentanti il capitale della banca.

Nel caso di partecipazione ad un patto di sindacato di voto relativo al capitale della banca, va altresì indicato il numero delle azioni che sono vincolate nel patto (**N.B.** *Copia di ogni patto di sindacato di voto deve essere comunicato alla Banca d'Italia entro cinque giorni dalla data di stipulazione*).

Il dichiarante che abbia in precedenza prodotto una comunicazione attraverso il mod. 287 indica, infine, la percentuale della partecipazione posseduta alla data di preenazione del precedente mod. 287.

Foglio allegato al mod. 287

DISTINTA DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE, FIDUCIARIE E DELLE INTERPOSTE PERSONE (da compilare esclusivamente qualora sia stato riempito il quadro D)

Tali quadri riportano l'indicazione delle società controllate, fiduciarie e delle persone interposte tramite le quali il dichiarante possieda o intenda acquisire azioni di banche.

segue *Allegato C*

Quadro F: SOCIETÀ CONTROLLATA, FIDUCIARIA O INTERPOSTA PERSONA TITOLARE DIRETTO DELLE AZIONI DELLA BANCA

Nel caso in cui la partecipazione sia acquisita tramite una pluralità di soggetti, va riempito un altro foglio "Distinta delle società controllate, fiduciarie e delle interposte persone" per ciascuno dei soggetti che siano partecipanti diretti nel capitale della banca. Vanno indicate le azioni possedute suddivise per titolo del possesso secondo le istruzioni relative alla compilazione del precedente quadro D).

N.B. *Il quadro F va sottoscritto dal soggetto che partecipa direttamente al capitale della banca qualora lo stesso abbia una partecipazione superiore alle soglie di rilevanza.*

Vanno indicati i rapporti partecipativi esistenti tra il dichiarante e la società controllata, specificando la percentuale di azioni possedute in via diretta e la percentuale delle azioni cumulativamente possedute in via indiretta tramite altri soggetti.

Quadri F1 e seguenti: SOGGETTI INTERPOSTI TRA IL DICHIARANTE ED IL TITOLARE DIRETTO DELLE AZIONI DELLA BANCA

Nel caso in cui la partecipazione sia detenuta in via indiretta, andranno indicati i soggetti interposti nella catena partecipativa tra il dichiarante e il soggetto titolare delle azioni della banca.

Se tra il dichiarante e il titolare delle azioni si frappongono più società controllate è segnalata un'unica catena partecipativa tenendo conto della società che nell'ambito del gruppo detenga il maggior numero di azioni. Se il titolare detiene il controllo del titolare diretto delle azioni mediante più società, deve indicare solo quella che, fra queste ultime, possieda il maggior numero di azioni.

Non vanno comunque segnalate le altre modifiche riguardanti i dati dei quadri F1 e seguenti, quali ad esempio:

— l'ammontare della partecipazione che il soggetto al vertice della catena partecipativa ha nel capitale della società interposta;
— il tipo di rapporto di controllo tra il soggetto al vertice della catena partecipativa e il soggetto interposto (ad es. passaggio da una situazione relativa alla casella D a quella relativa alla casella E).

99A00146

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(2651321/1) Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.

* 4 1 1 2 5 0 0 0 9 2 9 9 *

L. 7.500